



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020




Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Nuovi impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale

Seminario online / Formazione a Distanza

28 e 30 Marzo 2023



Ambiti di consulenza n. 1, 2 e 14

Percorso di consulenza P4.1.2 «Consulenza finalizzata a orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità animale».

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Tipo Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

Condizionalità e benessere animale

Dott. Antonio D 'Alba
U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Regione del Veneto


Veneto Agricoltura
Sessione on line 30 marzo 2023

Programma

- Condizionalità e benessere: procedure operative per il controllo svolto dai Servizi Veterinari
- Il Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA)
- Concetti base di benessere animale negli allevamenti. Il sistema Classyfarm
- Valutazione del benessere animale nell'allevamento del bovino
- Valutazione del benessere animale nell'allevamento del suino
- Valutazione del benessere animale nell'allevamento del vitello



fig. 2 L'architettura verde della Pac 2015-2022 e 2023-2027 a confronto



Fonte: Commissione europea

tab. 2 La condizionalità 2015-2022 e 2023-2027 a confronto

2015-2022	2023-2027
<ul style="list-style-type: none"> • 7 Bcaa • 13 Cgo 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Bcaa • 16 Cgo • Inclusione del greening (inserita la rotazione in sostituzione della diversificazione) • Inclusione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti nelle Bcaa • Inclusione nei Cgo del rispetto di direttive e regolamenti specifici in materia di ambiente e salute degli animali

La condizionalità conserva l'impostazione basata sui Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), ma con alcune novità (tab. 2).

D.M 147385 del 09/03/2023

Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

Allegato 1

Criteria di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

Allegato 2

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021. Circolare AGEA

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

1. **Glossario;**
2. **Settori di condizionalità;**
3. **Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;**
4. **Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
5. **Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.**

I seguenti **Allegati** completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

1. **Criteri di rischio**
2. **Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni**
3. **Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità**
4. **Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP**
5. **Schema di classificazione delle aziende zootecniche**
6. **Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4)**
7. **Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE**
8. **Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**
9. **Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali**
10. **Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell'ambito del Protocollo d'intesa del maggio 2012**
11. **Linee guida relative all'applicazione dell'allerta tempestiva ed al trattamento delle infrazioni riscontrate nel biennio successivo**

Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021. Circolare AGEA

Sanita pubblica, salute degli animali e delle piante. Igiene e Benessere degli animali

- ✓ CGO 04 Requisiti generali per la sicurezza alimentare
- ✓ CGO 05 Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali
- ✓ CGO 6,7,8 Identificazione registrazione degli animali
- ✓ CGO 09 Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- ✓ **CGO 11** Protezione e benessere dei vitelli (animali di età inferiore ai 6 mesi)
- ✓ **CGO 12** Protezione e benessere dei suini
- ✓ **CGO 13** Protezione e benessere di «altre specie» allevate per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – C

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione del norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamen

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o sucedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento



Nota 015356-22/06/2018-DGSAF-MDS-P

Procedure operative per il controllo svolto dai SS.VV per i CGO 11, CGO 12 e CGO 13 relativi rispettivamente alla protezione (benessere) dei vitelli, dei suini e delle «altre specie» allevate per la produzione di derrate alimentari, lane, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.

Riferimenti legislativi

CGO 11-12-13

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

CGO 11 - PROTEZIONE E BENESSERE DEI VITELLI (ANIMALI DI ETA' INFERIORE A 6 MESI)

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"
- Decreto legislativo Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Piano nazionale benessere animale con successive modifiche e integrazioni, emanato dal Ministero della salute.

CGO 12 - PROTEZIONE E BENESSERE DEI SUINI

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”
- Decreto legislativo Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Piano nazionale benessere animale con successive modifiche e integrazioni, emanato dal Ministero della salute.

CGO 13 - PROTEZIONE E BENESSERE DI “ALTRE SPECIE” ALLEVATE PER LA PRODUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI, LANA, PELLI, PELLICCE O PER ALTRI SCOPI AGRICOLI.

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “Attuazione della direttiva 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
- Decreto del Ministero della salute del 4 febbraio 2013 “Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010 n. 181”;
- Piano nazionale benessere animale con successive modifiche e integrazioni, emanato dal Ministero della salute.

Modalità Operative

Programmazione

CAMPIONE MINIMO

Per ogni ambito di controllo (CGO 11,12 e 13), **il campione delle aziende da controllare ai fini della condizionalità è pari ad almeno l'1% della popolazione della condizionalità**, composta dagli allevatori che sono beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo. Di questo campione, il 20-25% deve essere estratto con criteri di casualità e il 75-80% secondo criteri di categorizzazione del rischio

Tutti i controlli di benessere animale sono eseguiti da veterinari ufficiali o nell'ambito dei controlli previsti dal Piano Nazionale Benessere Animale o durante la esecuzione dei controlli chiesti da AVEPA

L'esito dei controlli svolti per le aziende programmate e non programmate (extra campione) ricade nell'ambito della condizionalità qualora siano state riscontrate non conformità (esito controllo sfavorevole)

Esecuzione del controllo in azienda

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo
2. Esecuzione del controllo in azienda
3. Verifica CGO 11,12 e 13
4. Esito controllo
5. Valutazione eventuale intenzionalità
6. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni
7. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate (valutazione OP)
8. Firma e timbro veterinario ufficiale e rappresentante aziendale
9. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, in azienda o tramite BDN/BDR e compilazione del relativo riquadro della check list
10. Chiusura controllo

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione nell'applicativo **CONTROLLI** delle check-list

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e in linea con quanto trasmesso alla Commissione europea in data 20/10/2017, il Servizio Veterinario mette a disposizione di AGEA OP:

- la relazioni del controllo effettuato entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate;
- nel caso dei controlli con esito sfavorevole, sempre entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo, i Servizi Veterinari caricano nell'applicativo **CONTROLLI**, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione", le scansioni delle check-list originali, complete della documentazione di controllo.
- nel caso di aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'OP o delle Autorità comunitarie.

N.B.: AGEA OP competente esegue il monitoraggio dell'attività di controllo svolta ed i dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere coerenti con la pianificazione fatta a livello regionale e comunicata ad AGEA OP a seguito delle fasi di programmazione e selezione del campione.

Piano Nazionale di Benessere Animale

2023

Popolazioni oggetto di controllo

Check list nazionali

Manuale esplicativo del controllo ufficiale

Categorizzazione degli allevamenti in base al rischio

Specie e categorie di animali

1. Altre specie
2. Altri avicoli (anatra, avicoli misti, colombe, faraone, oche, piccioni, ecc..)
3. Annutoli
4. **Bovini** (*ex intensivi* = > 50 capi, *non intensivi* tra 5 e 50 capi)
5. Broiler (= > 500 capi)
6. Bufali
7. Caprini
8. Conigli
9. Equidi
10. Lepri
11. Ovaiole
12. Ovino
13. Pesci
14. Ratiti
15. **Suini** (*ex intensivi* = >40 capi/ 6 scrofe o con movimentazioni totali di almeno 80 in entrata/uscita)
16. Tacchini
17. Visoni
18. **Vitelli (in altre tipologie di allevamento)** (*ex intensivi* = > 50 capi con almeno 6 vitelli; *non intensivi*)
19. **Vitelli a carne bianca**

Check list e manuale benessere bovini e bufalini in allevamento

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
BOVINI - BUFALINI
(D. Lgs. 146/2001)**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ ASL _____

Data del controllo: _____ N. Check List: _____

Veterinario Ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Specie allevata _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia struttura _____
(Allevamento, Centro Materiale Genetico, Centro Raccolta, Punto Di Sosta, Stabulario, Stalla Di Sosta)

Orientamento produttivo(*) _____
(Carne, Latte, Nesto)

Tipologia produttiva (**) _____
(Vedere tabella di decodifica)

Modalità di allevamento _____
(All'Aperto o Estensivo, Stabulato o Intensivo, Transumante)

Presenza di un manuale di buone pratiche: SI NO

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema)

n. capi totali: _____

n. capi di età inferiore a 6 mesi: _____

n. capi adulti (> 6 mesi d'età) circolanti negli ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento): _____

n. capi adulti (> 6 mesi d'età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi: _____

Mortalità (*): _____

() Rapporto tra il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) presenti alla data del controllo*


DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE _____	Produzione latte (kg latte/capo/giorno): _____
BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA _____	
MANZE (>5 MESI FINO AL 1° PARTO) _____	Tipologia di stabulazione _____
BOVINI DA INGRASSO (MASCHE E FEMMINE > 6 MESI) _____	(stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo): _____
TORI DA RIPRODUZIONE _____	


CLASSYFARM


Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE NELLE SPECIE
BOVINA E BUFALINA:
MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



CReNBA
Centro di Riferenza
Nazionale per
il Benessere Animale

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Check list e manuale benessere vitello in allevamento

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
VITELLI**
(D. lgs. 126/2011 - D. lgs. 146/2001)
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ ASL _____
 Data del controllo: _____ N. Check List: _____
 Veterinario Ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____
 Specie allevata (Bovina/Bufalina) _____
 Indirizzo azienda _____
 Indirizzo sede legale _____
 Proprietario degli animali _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____
 Conduttore/Detentore _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____
 Tipologia struttura _____
 Orientamento produttivo _____
 Tipologia produttiva _____
 Modalità di allevamento _____


Presenza di un manuale di buone pratiche: SI NO
 Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

Apparecchiature e impianti elettrici: conformità alle norme vigenti in materia
 126/2011 All. 1 Punto 2
"Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica"


I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti secondo le disposizioni normative vigenti e in modo da evitare: contatti elettrici diretti o indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta.

I vitelli sono stabulati in aree dove esistono impianti elettrici?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di risposta SI alla domanda precedente:		
Presenza di dichiarazione di conformità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

* Se la dichiarazione di conformità non è presente perché l'impianto è stato costruito prima del 1990 e non è stato mai sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, ampliamenti o modifiche o se la dichiarazione di conformità (o altra eventuale documentazione di verifica periodica) non è reperibile da parte del proprietario/detentore, inviare segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio.




A cura di:
FRANCESCA FUSI
GIOVANNA TRAMBAJOLO
LUIGI BERTOCCHI




Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE NELL'ALLEVAMENTO
DEL VITELLO:
MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



CR-NBA 2021



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA
Centro di Referenza
Nazionale per
il Benessere Animale

Check list e manuale benessere suini in allevamento

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO**
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ ASL _____
 Data del controllo: _____ N. Check List: _____
 Veterinario Ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____
 Indirizzo azienda _____
 Indirizzo sede legale _____
 Responsabile legale _____ codice fiscale _____
 Proprietario degli animali _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____
 Conduttore/Detentore _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____
(allevamento, stalla da soma, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro di materiale genetico)
 Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____
(Da ingrasso/Riproduzione) (Ciclo chiuso/Ciclo aperto)
 Modalità di allevamento _____ Svezzamento
(Stabulati/Semi Brado)
 Veterinario _____

ULTIMO CENSIMENTO:
 Capi totali: _____ Tot. nascite: _____ Tot. decessi: _____
 Scrofe: _____ Scrofette: _____ Verri: _____
 Cinghiali: _____ Lattonzoli: _____ Magroncelli: _____ Magroni: _____ Grassi: _____

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

RIPRODUTTORI
 % SCROFE MORTE/ANNO _____ N° SUINETTI SVEZZATI/ANNO _____

SVEZZAMENTO
 N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto Numero di animali per ciclo _____
 % SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO) _____

% animali su par. fessurati	% animali su par. pieni	% animali su par. parzialmente fessurati	% animali su par. grigliato in plastica o metallo	% animali su par. lettiera

INGRASSO
 N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto Numero di animali per ciclo _____
 % SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO) _____

% animali su par. fessurati	% animali su par. pieni	% animali su par. parzialmente fessurati	% animali su par. grigliato in plastica o metallo	% animali su par. lettiera

Presenza di animali con la coda tagliata: Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata? SI NO



Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata: In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali? SI NO

Allevamento di animali destinati a produzioni tipiche: Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)? SI NO


Vengono utilizzati anestetici o analgesici per la castrazione? SI NO Non si effettua castrazione

Presenza di un manuale di buone pratiche: SI NO

Pagina 1 di 27

VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLA SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE



CRenBA
 Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
 della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Percentuali di allevamenti intensivi e non intensivi da sottoporre a controllo annuale, con individuazione delle quote basate sul rischio, casuali ed discrezionali.

% ALLEVAMENTI INTENSIVI DA CONTROLLARE	SPECIE/CATEGORIA
35%	SUINI
15%	BOVINI
15%	VITELLI
25%	VITELLI A CARNE BIANCA



60% da controllare in base al rischio

Allevamenti indicati a livello centrale dopo valutazione mediante algoritmo applicato ai dati disponibili previsti per i criteri scelti



35% da controllare con criterio discrezionale – quota regionale

5 % da controllare con criterio casuale

allevamenti non intensivi da controllare (suini, bovini e vitelli) : 1% selezionati dalle ULSS con criterio casuale e o discrezionale

Il Piano Nazionale Benessere Animale – Anno 2023

Criteri per la categorizzazione
del rischio, quota 60%

Criteri generali

Criteri specifici

Benessere Animale in allevamento

Quota basata sulla valutazione del rischio: 60%

Criteri di rischio generali (valgono per tutte le specie) :

- ✓ **Mortalità** (comprese le MSU per le specie previste)
- ✓ **Consistenza dell'allevamento**
- ✓ **Assenza di un controllo ufficiale nel triennio precedente**
- ✓ **Non conformità riscontrate al controllo ufficiale nell'anno precedente** (prioritario indipendentemente dagli altri elementi di categorizzazione, determina automaticamente l'inserimento tra gli allevamenti da controllare nell'anno in corso)
- ✓ **Autovalutazione Classyfarm**

Benessere Animale in allevamento

Quota basata sulla valutazione del rischio: 60%

Criteria di rischio specifici per i suini:

- ✓ **Mancata presenza in Classyfarm di autovalutazione per il rischio morsicatura** in allevamenti che praticano il taglio della coda (prioritario, determina automaticamente l'inserimento tra gli allevamenti da controllare nell'anno in corso)
- ✓ **Stato di attuazione del piano di azione caudectomia**, rilevato in base all'ultima autovalutazione inserita in ClassyFarm : **presenza di gruppi con coda tagliata** (al momento senza distinzione tra «presenza di gruppi» o «presenza di tutti i gruppi»)

2. LA SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI IN BASE AL RISCHIO

In Classyfarm

« Sezione CF rischio – categorizzazione delle aziende»

è disponibile la categorizzazione per ogni Regione

Prevenzione T.C. Ist. ▾
Prevenzione T.C. LP ▾
CF Rischio ▾
BioBen Uff. ▾

CF Rischio :: Categorizz.Allev.Rischio v2

Data Ref.: 2020-08-27

Regione **Veneto** ASL **AZIENDA ULSS N. 11** Distretto **ND** Specie **SUINO** Area **BENESSERE** *Data **2020-08-27** Aggiorna

<Obiett.Controllo>

Selezione filtro e CLICCA per aprire MAPPA
BENESSERE SUINO
<Obiett.Controllo>

Selezione filtro e CLICCA per aprire TABELLA al 2020-08-27
BENESSERE SUINO
<Obiett.Controllo>

CLICCA per aprire TABELLA A SL
BENESSERE SUINO

[V] Allevamenti Da Controllare SUINO BENESSERE al 2020-08-27 23:59:59 [V]

Allevamento	Cod...	Distretto	Attributo	Capi	%Mont.	Liv. Alert	DDG (Pas)	DDDele (Pas)	Autoc. (Ben)
5	F608	ND	1 Controllabile	8.770	10,7%				62,83
5	F602	ND	2 Controllabile	2.824	6,7%				64,07
7	F609	ND	3 Controllabile	18.435	4,7%				67,18
7	F608	ND	4 Controllabile	9.243	3,8%				46,07
13L...	F602	ND	5 Controllabile	2.466	9,8%				62,27
314...	F606	ND	6 Controllabile	67	3,0%				49,81
5	F608	ND	6 Controllabile	1.987	3,0%				49,81
115...	F609	ND	8 Controllabile	4.509	6,1%				63,43
8	F603	ND	9 Controllabile	1.353	24,0%				60,4
7	F609	ND	10 Controllabile	9.999	19,4%				70,8
7	F608	ND	11 Controllabile	1.961	17,1%				56,78
5	F602	ND	12 Controllabile	1.397	5,4%				0
81...	F602	ND	13 Controllabile	643	3,6%				64,07
0	F609	ND	14 Controllabile	3.758	7,6%				68,18
3	F601	ND	15 Controllabile	4.728	2,7%				0
3	F609	ND	16 Controllabile	0	5,0%				59,73
129...	F608	ND	17 Controllabile	0	5,0%				41,91
3	F606	ND	17 Controllabile	411	5,0%				41,91
	F608	ND	19 Controllabile	2.983	10,2%				66,16
5	F609	ND	20 Controllabile	2.395	3,0%				50,56
8	F609	ND	21 Controllabile	2.359	4,0%				48,72
4	F609	ND	22 Controllabile	6.227	5,4%				70,02
	F608	ND	23 Controllabile	7.801	11,3%				72,18
3	F609	ND	24 Controllabile	3.329	5,0%				65,03
3	F609	ND	24 Controllabile	4.926	3,0%				58,29
3	F609	ND	28 Controllabile	3.255	5,0%				65,03
3	F603	ND	28 Controllabile	8.856	3,2%				64,53
0	F606	ND	28 Controllabile	7.423	4,0%				69,52
3	F609	ND	29 Controllabile	4.581	8,8%				70,52
2	F609	ND	30 Controllabile	369	50,0%				0
5	F602	ND	31 Controllabile	282	50,0%				62,71
2	F609	ND	32 Controllabile	1.733	26,0%				67,14
98F...	F609	ND	33 Controllabile	0	6,0%				70,93
0	F609	ND	34 Controllabile	2.073	4,3%				67,12
13L...	F602	ND	35 Controllabile	1.023	28,0%				64,8
5	F602	ND	36 Controllabile	3.222	3,9%				65,62
3	F602	ND	37 Controllabile	590	5,8%				66,23
6	F608	ND	38 Controllabile	9.024	2,5%				62,86
8	F608	ND	39 Controllabile	807	15,0%				50,86
3	F606	ND	40 Controllabile	18	50,0%				66,59
3	F609	ND	41 Controllabile	1.609	4,5%				67,71
42...	F609	ND	42 Controllabile	1.696	2,5%				0
7	F609	ND	43 Controllabile	2.864	2,0%				54,27
3	F609	ND	44 Controllabile	6.391	4,0%				72,53
084PLU12-0122-98L8P757U14...	F606	ND	45 Controllabile	2.130	15,0%				76,01

SELEZIONE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NAZIONALE PARI SPECIE/AREA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Controlli/Obiett. 8,1%

% Controlli/Controllabili 2,0%

% Capi Controllati 2,4%

% OK/Obiett.Controllo 4,9%

% OK/Controllati 60,1%

128

Copertura Controlli

2020-08-27

Obiett.Controlli = 128

Controllati

009.4%

STORICO Per Selezionati - Date Controllo

Legenda

- Programmati
- Controlli OK
- Non Conformi

Altri Indicatori

2020-08-27

Controllabili = 477

Allev. Controllati

002.5%

Totale Capi = 689.535

Capi Controllati

002.7%

Obiett.Controlli = 128

Allev. Conformi

008.6%

Controllati = 12

Allev. Conformi

091.7%




CRenBA
Centro di Referenza Nazionale
per il Benessere Animale



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO OBERLINI"
SPV - SPV SANITARIO DI CUIRTO PUBBLICO

LA NOSTRA
ESPERIENZA,
LA VOSTRA
SICUREZZA.



Concetti di base sul benessere e biosicurezza negli allevamenti bovini e correlazione con il sistema Classyfarm



COME SI MUOVERA' L'AUTORITA' COMPETENTE

(SANITA' PUBBLICA, MINISTERO E REGIONI) IN FUTURO?

- **Valutazione del rischio**
in ambito alla produzione primaria: **benessere biosicurezza farmaco**
- **Classificazione degli allevamenti**
in **categorie** di rischio
- **Predisposizione di un piano di sorveglianza**
in **relazione** alla categoria di rischio nella quale l'azienda è stata collocata.

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



Quali rischi?

- BIOSICUREZZA
- BENESSERE ANIMALE
- FARMACO VETERINARIO
- SICUREZZA ALIMENTARE

Come si valuta il rischio?
Sulla base dei dati. Quali?

Autocontrollo



Controllo

Veterinario

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



PROVENIENZA DEI DATI UTILI E RELATIVA ELABORAZIONE



SISTEMA MULTI-FONTE

+ FONTI + DATI + INFORMAZIONI




MIGLIORE EPIDEMIOSORVEGLIANZA

Bertocchi L., Fusi F., 2020

L'allevamento zootecnico intensivo verso il futuro

RILEVARE I DATI IN MODO UTILE





Bertocchi L., Fusi F., 2020

Concetto base del benessere animale ADATTAMENTO DELL' ANIMALE ALL'AMBIENTE IN CUI VIVE


è un

CONCETTO DI BIOLOGIA



Bertocchi L., Fusi F., 2020

IL SIGNIFICATO BIOLOGICO DEL BENESSERE ANIMALE



Capacità del soggetto ad adattarsi alle condizioni in cui vive

VALUTARE IL BENESSERE ANIMALE


« If you can't **measure it**,
you can't **improve it** »

-Lord Kelvin
William Thomson



Bertocchi L., Fusi F., 2020

MISURARE il benessere animale



BENESSERE ANIMALE

COME SI VALUTA?

SINGOLO ANIMALE



ESAME CLINICO
COMPORTAMENTALE

MANDRIA



VALUTAZIONE DEL RISCHIO



EFSA Journal 2012;10(1):2513

SCIENTIFIC OPINION

Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare¹

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)^{2,3}

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy

This opinion, published on 15 February, replaces the earlier version published on 25 January 2012⁴

Bertocchi L., Fusi F., 2020

L'OSSERVAZIONE DEI FATTORI DI BENESSERE

Struttura questionario: tre livelli di risposta



“INSUFFICIENTE” condizioni che possono impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.



“ACCETTABILE - MIGLIORABILE” condizioni che, salvo eccezioni, garantiscono a tutti gli animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche in una condizione accettabile che contempi un maggior rispetto delle 5 libertà in un contesto intensivo.



“OTTIMALE” condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche in condizioni ottimali che contempi il rispetto delle 5 libertà in un contesto intensivo.



LE PRINCIPALI INTEGRAZIONI CHECK . List benessere bovini

- CL specifica per i bovini da latte, carne, linea v.vitello, Bufale
- Valutazione delle situazioni su 3 LIVELLI :
“Ottimale” dati di valutazione del rischio più completi
- Esplicitati i termini di giudizio delle condizioni di conformità o non
“numeri e misure” all’applicazione di indicazioni oggettive uguali sul territorio
- Maggiore e Migliore definizione delle condizioni
“manuale” di studio e applicazione della C.L.
- Contestualizzate le verifiche richieste dalla normativa attraverso la valutazione delle condizioni fisiopatologiche degli animali
“ABMs” misure basate sull’osservazione degli animali



D. Lgs. 146/2001

Protezione degli animali negli allevamenti

Art. 2, comma 1, lettera a

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI CUSTODI E DETENTORI

Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili

allevamento con **misure non adeguate** ma gli animali non mostrano segni di sofferenza

COSA DOBBIAMO FARE? → PRESCRIZIONE PREVENTIVA

ma

allevamento con **misure giudicate del veterinario adeguate** e animali con segni di sofferenza,

COSA DOBBIAMO FARE? → Articolo 4 D:Lvo 146 ma anche 544 ter e 727 del C.P.

→

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



D. Lgs. 146/2001

Protezione degli animali negli allevamenti

Art. 4, comma 1, lettera a
CONTROLLI

*Le autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono: ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto In tale attività, **la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.***

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



..... anche nel Codice Penale si parla di caratteristiche etologiche e natura degli animali...

- **544 ter** - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a **sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. *[omissis]*(Codice penale, Libro II, Titolo IX bis, Articolo 544-ter “Maltrattamento di animali”).
- **727** - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace **chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura**, e produttive di gravi sofferenze (Codice penale, Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I, Articolo 727 “Abbandono di animali”).

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



28 novembre 2019

Art. 727 CP

**“BOVINA CON FERITA APERTA E SERI
PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE
NON ERA IN INFERMERIA,
MA IN UN BOX DALLA LETTIERA MOLTO
SPORCA CON LE ALTRE BOVINE”**

Bertocchi L., Fusi F., 2020



Detenzione di animale in maniera incompatibile alla propria natura con gravi sofferenze e violazioni amministrative per errata compilazione documentazione.

I Carabinieri Forestali di Gavardo martedì 26 novembre, nel corso della Campagna di controlli congiunti con ATS, presso un allevamento zootecnico di Bedizzole, hanno riscontrato la presenza di una bovina frisona che aveva una ferita aperta sull'arto posteriore sinistro e, nonostante seri problemi di deambulazione, invece di essere collocata nel box adibito ad infermeria, era detenuta in un box dalla lettiera molto sporca assieme ad altre bovine. Per metter fine alle sofferenze e per assicurare le cure necessarie, è stato disposto immediatamente lo spostamento della bovina nella zona adibita ad infermeria. Il titolare dell'allevamento è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 C. 2 del Codice Penale e rischia un ammenda fino a 10.000 euro. I controlli sono proseguiti anche in un altro allevamento zootecnico, sempre a Bedizzole, dove sono stati riscontrati illeciti amministrativi per l'errata compilazione del registro dei trattamenti sanitari. Al titolare dell'allevamento è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo totale di 5.100 euro.

C

f Share

👍 Mi piace 14

🐦 Tweet

🌐 Share

CREMONA, 29 novembre 2019



Sel in: Home > News e media > Notizie > NASnotizie > (Vigilanza Veterinaria) Carabinieri NAS: controlli finalizzati a garantire il benessere degli animali

(Vigilanza Veterinaria) Carabinieri NAS: controlli finalizzati a garantire il benessere degli animali



Il NAS di Cremona, unitamente al personale dell'A.T.S. Val padana - Distretto Veterinario "Oglio Po", hanno eseguito dei controlli relativi alla farmaco sorveglianza veterinaria e al benessere animale. In tale ambito, gli operatori hanno controllato un allevamento bovino lombardo, rinvenendo nel corso della loro attività pessime condizioni generali della struttura, con presenza di animali sporchi, lettiere lerce e contaminate da escrementi, nonché stabulazione delle vacche tra liquami di vario genere, zoppie in vari capi di bestiame oltre ad avanzato stato di dimagrimento degli stessi.

L'intero allevamento, costituito da nr. 75 capi e dal valore di 50.000 euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Il proprietario dell'azienda agricola è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. Anche il NAS di Pescara è stato impegnato in alcuni controlli nel medesimo settore. I militari abruzzesi hanno operato con la collaborazione dei colleghi dell'Arma Territoriale e del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila,

segnalando amministrativamente il titolare di un'azienda agricola per aver omesso di:

- identificare correttamente i vitelli nati nell'allevamento;
- completare la profilassi obbligatoria per il risanamento degli animali da brucellosi, leucosi e tubercolosi bovina.

Per quanto sopra, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro sanitario con divieto di movimentazione di 61 capi bovini, dal valore complessivo di 130.000 euro.



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS

Vedi anche

- > (Servizi Sanitari) Carabinieri NAS Latina: 11 arresti e 70 indagati in un'operazione contro la corruzione e i falsi certificati medici per invalidità
- > (Professioni Sanitarie) Carabinieri NAS Torino: denunciata una persona
- > (Sicurezza alimentare) Carabinieri NAS: sicurezza alimentare in primo piano
- > (Servizi Sanitari) Carabinieri NAS Roma: denunciato un infermiere per truffa
- > (Cosmetici) Carabinieri NAS Firenze: denunciati all'Autorità Giudiziaria i titolari di un'azienda di prodotti cosmetici

"ANIMALI SPORCHI, lettiere lerce, ZOPPIE IN VARI CAPI DI BESTIAME OLTRE AD AVANZATO STATO DI DIMAGRAMENTO"

RISCHIO BENESSERE ANIMALE

Fare «diagnosi» è complesso...

- **Necessario conoscere e analizzare molti dati**
 - condizioni di vita dell'animale (**management e strutture ovvero pericoli/benefit**),
 - Condizioni dell'animale fabbisogni e capacità dell'animale di adattarsi all'ambiente (**animal based measures, ABMs**)
- **I fattori possono essere anche molto diversi per specie e tipologie di allevamento differenti**
- **Necessario utilizzare più possibile indicatori (dati) specifici, oggettivi e facilmente misurabili**

Animal based measures

La valutazione delle ABMs è fondamentale:


- per verificare che: *“nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire **senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere**”* (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 21).
- per supportare e dare un'**evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità** relativamente ai parametri ambientali previsti dal D.Lgs. 146/2001



INPUT(RBMs)

Resource based measures
(misure basate sui rischi strutturali)

Management practices
(misure basate sulle pratiche di management)



conseguenze

OUTCOME(ABMs)

Response of animal
(misure basate sugli animali)



BENESSERE DELL'UOMO / BENESSERE ANIMALE

Garantire il benessere animale in allevamenti
“tradizionali”



Alimentazione – igiene - strutture - mungitura – metabolismo estivo:

SEMPLICI

Bertocchi L., Fusi F., 2020

BENESSERE DELL'UOMO / BENESSERE ANIMALE

Garantire il benessere animale in allevamenti
“intensivi ad alta produzione”




Strutture biologiche complesse

Alimentazione – igiene - strutture - clima: **MOLTO COMPLESSI**

BENESSERE DELL'UOMO / BENESSERE ANIMALE

Cambiamenti di stile di vita , di condizioni sanitarie e di benessere



Bertocchi L., Fusi F., 2020

« Il prezzo del progresso della civiltà si paga con la riduzione della felicità » (O. Wilde)

BENESSERE DELL'UOMO / BENESSERE ANIMALE

cambiamenti di stile di vita e di condizioni sanitarie e di benessere



« Il prezzo del progresso della civiltà si paga con la riduzione della felicità » (O. Wilde)

Morte in allevamento (bovine da latte)


Table S1 - Causes of death in 251 dairy cows, in the different seasons, as reported by a survey of veterinary practitioners, in Northern Italy, during the period January 2013 and May 2014.

CAUSES OF DEATH	Winter	Spring	Summer	Fall
Calving problems	4	6	21	4
Metabolic/digestive disorders	9	19	19	9
Unknown reasons	4	11	18	4
Mastitis/udder problems	2	25	13	3
Accidents	5	7	11	4
Lameness/locomotor disorders	4	17	6	4
Other known reasons	4	8	5	5

(Fusi et al., 2017)



CLASSIFYFARM: SCHEMA OPERATIVO



CLASSYFARM

AUTOCONTROLLO-VOLONTARIO

POSSIBILI NON CONFORMITA'

- Può produrre AZIONI CORRETTIVE (autoimposte)
- 5 cklist per ogni specie e tipologia di allevamento (bov. latte libera/fissa, bov. carne, linea vv, bufala da latte)
- D.L. 146/2001 e D.L. 126/2011

Bovina da latte SF 99
OSSERVAZIONI di cui 16 ABMs
Bovino da carne 71 OSSERVAZIONI,
di cui 12 ABMs

Divisione degli item in:
Area A «Management e personale»
Area B «Strutture ed attrezzature»
Area C «Animal based measures»
Area Grandi rischi

CHECK LIST UFFICIALE

CONTROLLO UFFICIALE

Evidenzia NON CONFORMITA'

- Produce AZIONI CORRETTIVE (prescrizioni e sanzioni)
- 1 cklist per bovini/bufalini adulti
- D.L. 146/2001

40 item totali, di cui 33 NCL e 7 ABMs

Divisione degli item secondo le 9 categorie di NCL come da Decisione 2006/778/CE

[SUINI – Benessere Check-list](#)[SUINI – Benessere Manuale](#)[SUINI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione ABM](#)[SUINI – Benessere – Controllo remoto – Guida utente](#)[SUINI – Biosicurezza Check-list STABULATI ALTA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Manuale STABULATI ALTA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Check-list STABULATI BASSA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Manuale STABULATI BASSA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Check-list SEMIBRADI ALTA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Manuale SEMIBRADI ALTA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Check-list SEMIBRADI BASSA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Manuale SEMIBRADI BASSA CAPACITA'](#)[SUINI – Biosicurezza Guida Utente](#)[BOVINI – BUFALINI – Benessere Check-list](#)[BOVINI – BUFALINI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione](#)[BOVINI – BUFALINI – Benessere Manuale](#)[OVINI – CAPRINI – Benessere Check-list](#)[CAPRINI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione](#)[OVINI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione](#)[OVINI – CAPRINI – Benessere Manuale](#)[VITELLI – Benessere Manuale](#)[VITELLI – Benessere check-list](#)[VITELLI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione](#)[AVICOLI – TACCHINI DA CARNE – Biosicurezza Check-list](#)[AVICOLI – OVAIOLE – Biosicurezza Check-list](#)[AVICOLI – POLLO DA CARNE – Biosicurezza Check-list](#)[AVICOLI – Biosicurezza Manuale](#)[AVICOLI – POLLO DA CARNE – Benessere Check-list](#)[AVICOLI – POLLO DA CARNE – Benessere Manuale](#)[GALLINE OVAIOLE – Benessere Check-list](#)[GALLINE OVAIOLE – Benessere Manuale](#)[CONIGLI – Benessere Manuale](#)[CONIGLI – Benessere Check-list](#)[CONIGLI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione](#)[CONIGLI – Benessere test polverosità](#)[FARMACOSORVEGLIANZA – Check-list](#)[FARMACOSORVEGLIANZA – Manuale](#)[BOVINA LATTE FISSA – Benessere](#)[BOVINA LATTE LIBERA – Benessere](#)[BOVINA DA LATTE – Manuale](#)[LINEA VV – Benessere](#)[VITELLO C.B. – Benessere](#)[VITELLO C.B. – Manuale](#)[BOVINO CARNE – Benessere](#)[BOVINO DA CARNE – Manuale](#)[BOVINI Generale Inserimento – Guida](#)[BUFALE LATTE – Benessere](#)[CAPRE DA LATTE – Benessere](#)[OVINI DA LATTE – Benessere](#)[RUMINANTI – Biosicurezza](#)[RUMINANTI – Manuale linee guida Biosicurezza \(in aggiornamento\)](#)[SUINI – Benessere taglio coda valutazione del rischio](#)[SUINI – Benessere taglio coda Manuale linee guida rischio](#)[SUINI – Benessere taglio coda modulo autorizzazione](#)[SUINI – Benessere taglio coda Guida utente](#)[SUINI – Richiesta di deroga al mozzamento di una parte della coda negli allevamenti suini](#)[SUINI – Esempio di certificato veterinario per la richiesta di mozzamento della coda](#)[SUINI RIPRODUTTORI – Benessere](#)[SUINI RIPRODUTTORI – Benessere Manuale](#)[SUINI RIPRODUTTORI – Benessere Guida utente](#)[SUINI SVEZZAMENTO INGRASSO – Benessere](#)[SUINI SVEZZAMENTO INGRASSO – Benessere Manuale](#)[SUINI SVEZZAMENTO INGRASSO – Guida utente](#)[SUINI – Biosicurezza Biocheck.UGent](#)[OVAIOLE – Benessere](#)[TACCHINI – Benessere](#)[POLLI DA CARNE – Benessere](#)

VETERINARIO UFFICIALE

VETERINARIO AZIENDALE



CReNBA

Centro di Riferenza Nazionale
per il Benessere Animale



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SPONSORATO DA DIRITTO PUBBLICO

LA NOSTRA
ESPERIENZA.
LA VOSTRA
SICUREZZA.

Nuova checklist controllo ufficiale bovini/bufalini adulti (D.Lgs 146/2001)

PARTE 1 → ITEMS 1-8

Bertocchi L, Fusi F., 2020



Fonti normative e scientifiche della nuova checklist bovini/bufalini adulti

Strutture e Management 33 criteri

Animal based measures 7 criteri



FONTI PRINCIPALI

- **D. lgs. 146/2001**
(quando disponibili i limiti)
- +
- **Bozza normativa 8/09 Strasburgo**
- **SCAHAW, 2001**
- **EFSA 2009 a,b,c,d,e**
- **EFSA 2012 a,b,c**
- **OIE TAHC, 2014**
- **Ed altre pubblicazioni scientifiche**

FONTI

- **Welfare Quality protocol for cattle, 2009**
- **Ed altre pubblicazioni scientifiche**

*«...la conformità deve essere valutata ... secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche»
Art. 4 d. lgs 146/2001*



Dove utilizzare la checklist

SPECIE BOVINA

Allevamenti di

- **BOVINA DA LATTE**
(stab libera e stab fissa)
- **LINEA VACCA VITELLO**
- **BOVINO DA CARNE**

SPECIE BUFALINA

Allevamenti di

- **BUFALA DA LATTE**

Osservare tutte le categorie di animali presenti (età > 6 mesi):

- Rimonta
- Bovine/Bufale adulte (in lattazione, in asciutta, al parto, fattrici con/senza vitello)
- Bovini destinati all'ingrasso (abms su animali arrivati da almeno 8 giorni)



Dove utilizzare la checklist

- **Osservare tutte le categorie/sottopopolazioni di animali presenti (età > 6 mesi)**
 - Rimonta
 - Bovine/Bufale adulte
(In lattazione, in asciutta, al parto, fattrici con/senza vitello)
 - Bovini destinati all'ingrasso
- **VALUTAZIONI A CAMPIONE ALL'INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE**

ATTENZIONE:

Ambienti e ricoveri possono essere anche molto difformi

→ Eseguire più misurazioni nelle diverse situazioni



Raccolta dati dell'allevamento



NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

n. capi totali

n. capi di età inferiore a 6 mesi.....

Solo per gli allevamenti da ingrasso (bovini da carne): n. capi passati negli ultimi 12.....

Numero di animali (> 6 mesi d'età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi.....

DA BDN

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE

BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA.....

MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO)

BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI).....

TORI DA RIPRODUZIONE.....

Produzione latte:kg latte/capo/giorno

Tipologia di stabulazione:(stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo)



Come si compone la checklist



CATEGORIA DI NON CONFORMITA' (DECISIONE 2006/778/CE)	N. criteri	TITOLO
PERSONALE	2	1. Numero di addetti che si occupano degli animali 2. Formazione degli addetti
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	4	3. Numero di ispezioni 4. Illuminazione per l'ispezione 5. Trattamento degli animali malati o feriti 6. Abbattimento
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	2	7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali 8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici
LIBERTA' DI MOVIMENTO	4	9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte 10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta 11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età) 12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	11	13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovine/bufale adulte 14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze bovine/bufaline e tori da rimonta 15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età) 16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura 17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi) 18. Pavimentazione (tutti i gruppi) 19. Infermeria 20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi) 21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi) 22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi) 23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)



Come si compone la checklist



CATEGORIA DI NON CONFORMITA' (DECISIONE 2006/778/CE)	N.	TITOLO
ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	2	24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche 25. Allarme impianto di ventilazione
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	5	26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera 27. Tipologia di alimentazione 28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi) 29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi) 30. Somministrazione di sostanze illecite
MUTILAZIONI	1	31. Mutilazioni e altre pratiche
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	2	32. Disposizioni generali 33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

	N.	TITOLO
ANIMAL BASED MEASURES	7	34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) 35. Pulizia degli animali 36. Lesioni cutanee 37. Zoppie 38. Patologie respiratorie ed enteriche nel bovino da carne 39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita) 40. Sanità della mammella



Quali risposte possono essere inserite


RISPOSTE	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
Sì (Conforme)	Nessuna
no - categoria A (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no - categoria B (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO - categoria C (Non conformità maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA (Non applicabile)	–
OTTIMALE* - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo


**Fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale ClassyFarm*




VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE in Classyfarm


- Condizione ambientale negativa
- Probabili Effetti avversi sull'animale



- 
- Condizione ambientale normale
 - minimi (normali) effetti avversi



- 
- Condizione ambientale positiva
 - Minimi o eccezionali effetti avversi



Bertocchi Luigi IZSLER-



Categoria di non conformità

Personale



1. Numero di addetti che si occupano degli animali



146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”

NON CONF. PERSONALE

BOVINA DA LATTE STAB. LIBERA		
Numero non sufficiente di addetti:	un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione).	no; NO
Numero accettabile di addetti:	un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 80-120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione).	SI
Numero ottimale di addetti:	un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 40 capi in lattazione).	Ottimale
BOVINA DA LATTE STAB. FISSA		
Numero non sufficiente di addetti:	un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 100 animali totali e mungitura con lattodotter dei relativi 50 capi in lattazione; oppure un operatore per più di 80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 40 capi in lattazione.	no; NO
Numero accettabile di addetti:	un operatore per 80-120 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per circa 50-100 animali totali e mungitura con lattodotter dei relativi 25-50 capi in lattazione; oppure un operatore per circa 40-80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20-40 capi in lattazione.	SI
Numero ottimale di addetti:	un operatore per meno di 80 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 50 animali totali e mungitura con lattodotter dei relativi 25 capi in lattazione; oppure un operatore per meno di 40 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20 capi in lattazione.	Ottimale



Chi sono gli addetti?



Proprietario o custode o detentore:

Ovvero, qualsiasi persona che, anche temporaneamente, **è responsabile o si occupa degli animali.**

(D.L. 146/2001 art. 1, par.2, lett b)



1. Numero di addetti che si occupano degli animali



NON CONF. PERSONALE

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”

BUFALE DA LATTE		
Numero non sufficiente di addetti:	un operatore per più di 300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione).	no; NO
Numero accettabile di addetti:	un operatore per 200-300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 100-120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione).	SI
Numero ottimale di addetti:	un operatore per meno di 200 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 100 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione).	Ottimale
LINEA VACCA-VITELLO		
Numero non sufficiente di addetti:	STALLA: un operatore per più di 70 animali; PASCOLO: un operatore per più di 120 animali	no; NO
Numero sufficiente di addetti:	STALLA: un operatore per 30-70 animali; PASCOLO: un operatore per 80-120 animali	SI
Numero ottimale di addetti:	STALLA: un operatore per meno di 30 animali; PASCOLO: un operatore per meno di 80 animali	Ottimale



1. Numero di addetti che si occupano degli animali



NON CONF. PERSONALE

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”

BOVINO DA CARNE		
Numero non sufficiente di addetti:	un operatore per più di 800 animali	no; NO
Numero accettabile di addetti:	un operatore per 400-800 animali	SI
Numero ottimale di addetti:	un operatore per meno di 400 animali	Ottimale
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.		
* EVIDENZE: Indicare il numero degli addetti		

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche»

Art. 4 d. lgs 146/2001

Nota MIPAF n. 9034981 del 31/07/2020

Oggetto: Regime di Condizionalità: elementi di recente introduzione nel GCO 13, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, con riferimento ai bovini adulti

In particolare, per quanto riguarda la nuova check list per la verifica del benessere dei bovini adulti, si rileva che il relativo manuale operativo, trasmesso dal Ministero della Salute, prevede, per alcuni criteri, limiti più vincolanti rispetto all'attuale normativa e alla corrispondente formulazione nella condizionalità.

Il citato manuale operativo, inoltre, a proposito di tali limiti, riporta, tra le istruzioni per il veterinario ufficiale, la seguente frase "I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio".

Pertanto, secondo il manuale operativo, i suddetti limiti più stringenti, non ricompresi fra gli obblighi del Decreto n. 146/2001 s.m.i., non sono limiti obbligatori di valutazione ai fini della verifica della conformità o meno alla condizionalità, ma concorrono, unitamente alla considerazione del contesto complessivo, alla formazione del giudizio di conformità, il cui responsabile è il veterinario ispettore.

Sugli aspetti osservati, si segnala, quindi, l'opportunità di intensificare l'azione formativa regionale/provinciale dei veterinari ispettori, già intrapresa, per assicurare la maggiore oggettività possibile nelle suddette valutazioni ed un approccio omogeneo sull'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Giuseppe BLASI)
(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD)

CGO 13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Requisiti previsti dalla normativa CE valutabili ai fini della condizionalità relativi alla CL bovini. Analisi soggettiva del relatore
(ha solo valore indicativo, la valutazione spetta all'organismo erogatore dei premi)

3. Numero di ispezioni
4. Illuminazione per l'ispezione
5. Trattamento degli animali feriti
6. Abbattimento
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali
8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici
13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione della lettiera bovine
14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze
15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione della lettiera bovini da ingrasso
16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura
17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi
18. Pavimentazione
19. Infermeria
24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche
31. Mutilazioni e altre pratiche
32. Disposizioni generali



2. Formazione degli addetti



NON CONF. PERSONALE

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”

Capacità e conoscenze non adeguate:	esperienza indicativamente minore di 10 anni (o minore di 7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale	no; NO
Capacità e conoscenze adeguate:	esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)	SI
Capacità e conoscenze ottimali:	esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 3, punto 2 e 4;

CE draft 8/09 articolo 4, punto 1;

EFSA, 2012b - Raccomandazione 90, 101, e 102;

OIE 2014 Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9;

SCAHAW, 2001; Conclusione 79

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



Formazione degli addetti (proprietario o custode o detentore)



Titoli di studio inerente ritenuti idonei sono:

- Diploma in agraria,
- Laurea in agraria,
- Laurea in medicina veterinaria
- Lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

Corsi di formazione ritenuti idonei – ad esempio -

- durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali)
- argomenti riguardanti benessere animale, comportamento, principali fattori di rischio, norme minime di protezione degli animali (D. Lgs. 146/2001 e 126/2011)
- ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni)
- Sufficiente anche 1 solo addetto



Categoria non conformità

Ispezione e controllo degli animali



3. Numero di ispezioni: NON CONF. ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

146/2001 All. Controllo Punto 2.

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze».

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti	<ul style="list-style-type: none">• STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;• ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	no; NO
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti :	<ul style="list-style-type: none">• STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;• ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	SI
Numero di visite superiori al requisito previsto	2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata	Ottimale

* EVIDENZE: Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all’aperto

Altri Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 4, punto 2;

CE draft 8/09 articolo 5, punto 1;

EFSA, 2012b - Raccomandazione 92;

SCAHAW, 2001; Conclusione 83; SCAHAW, 2001; Raccomandazione 21;

Sezione D Management;

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management



Numero di ispezioni

NON CONF. ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI ANIMALI



→ Non sono «ispezioni» le visite eseguite per attività di routine molto specializzate o meccanizzate (es. distribuzione carro unifeed, ecc.)

OTTIMALE → Oltre al minimo, evidenza di segnalazioni scritte delle osservazioni

In base alla grandezza della mandria





4. Illuminazione per l'ispezione



NON CONF. ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI ANIMALI

146/2001 All. Controllo Punto 3

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”

Illuminazione per l'ispezione insufficiente:	assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	no; NO
Illuminazione per l'ispezione sufficiente:	presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	SI

* EVIDENZE: Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne



5. Trattamento degli animali malati o feriti

NON CONF. ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI ANIMALI

146/2001 All. Controllo Punto 4

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.”

Si considera non adeguato :	evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda	no; NO
Si considera adeguato :	presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area, box o posta) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda.	SI
Il requisito superiore (ottimale) prevede:	oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite o della zoppia).	Ottimale

*EVIDENZE: Indicare se sono presenti animali mal gestiti (es. assenza prolungata di pareggi podali), ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi



5. Trattamento degli animali malati o feriti



NON CONF. ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI ANIMALI

Punti chiave:

- ❖ Gli animali **malati o feriti** devono essere **trattati** e se necessario spostati in **infermeria**
- ❖ Se i primi protocolli di cura non esitano nel risultato atteso viene **consultato il medico veterinario**
- ❖ Il riscontro **insufficiente** è dimostrato dalla presenza di **molti animali con patologie croniche** senza alcun trattamento in atto (n.b. tenere presente l'insorgenza acuta delle patologie)



6. Abbattimento degli animali

NON CONF. ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

- D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]”.

Reg. 1099/2009

Art. 2 Definizioni

a) «**abbattimento**»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;

d) «**abbattimento d'emergenza**»: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di determinate disposizioni del regolamento.

L'abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d'emergenza.

j) «**macellazione**»: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.

- Capo II Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni **di macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attestino la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

- Capo IV Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

- Reg. 1/2005

Allegato I, Capo I, Paragrafo 1

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.”



6. Abbattimento



NON CONF. ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI ANIMALI

Si considera non adeguato :	Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	<i>no; NO</i>
Si considera adeguato :	Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.	SI
Il requisito superiore (ottimale) prevede:	oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza.	Ottimale
<p>Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d'emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.).</p>		
<p>* EVIDENZE: Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità</p>		



Categoria non conformità

*Tenuta dei registri (Registrazione dei
dati)*



7. Tenuta del registro di carico e scarico degli animali (mortalità)



NON CONF. TENUTA DEI REGISTRI

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

“Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2.

“Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.”.

Reg 1760/2000/CE che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 7.

“Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni”

Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale.

Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.

Si considera non conforme:	assenza o non conformità del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320	NO
Si considera conforme:	presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320	SI

* EVIDENZE: Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro di carico e scarico



8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici



NON CONF. TENUTA DEI REGISTRI

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”.

Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Si considera non adeguato:	l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.	NO
Si considera adeguato:	presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti	SI

* EVIDENZE: Segnalare i trattamenti controllati a campione



Argomenti affrontati



- LIBERTA' DI MOVIMENTO

spazio disponibile

- IGIENE DEGLI EDIFICI, ATTREZZATURE E LOCALI DI STABULAZIONE

lettiera, sala di mungitura

- NOCIVITA' DEGLI EDIFICI, ATTREZZATURE E LOCALI DI STABULAZIONE

pavimenti, ostacoli, infermeria e microclima



Categoria non conformità

Libertà di movimento

146/2001 All. **Libertà di movimento** punto 7;

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”



spazio



- Lo spazio dedicato al decubito è considerato la variabile più importante
- Lo spazio cambia in ragione soprattutto della struttura e della dimensione degli animali
- La misura più semplice sono i M2 o il n° di cuccette disponibili

ATTENZIONE!!!!!!!

“ i limiti indicati si riferiscono all’area di decubito coperta e sono

solamente un ausilio

*Per il valutatore che dovrà comunque **considerare tutti i fattori di rischio** prima di esprimere il giudizio”*



QUALI?

Es: **struttura della stalla** nel suo insieme e soprattutto **le condizioni degli animali**: ABMs



9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte

NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

BOVINE/BUFALE ADULTE

<p>Si considera no n o n adeguato:</p>	<p>Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo (bovine adulte e al parto), 5 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate <u>in caso di stabulazione fissa</u>, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee</p>	<p>no; NO</p>
<p>Si considera adeguato:</p>	<p>Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo (bovine adulte e al parto), tra 5 e 7 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti <u>in caso di stabulazione fissa</u>, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee</p>	<p>SI</p>
<p>Si considera ottimale:</p>	<p>Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo (bovine/bufale adulte e al parto) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali; Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 60 gg/anno per i bovini da latte e almeno 4-5 mesi/anno per i bovini in linea vacca-vitello)</p>	<p>Ottimale</p>

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 11, punto 1 e punto 2;
CE draft 8/09 appendice C, punto 1;
EFSA, 2009, p.133
EFSA, 2012b - Raccomandazione 24, 32 e 41;

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001




9. Superficie disponibile per il decubito: lettieria permanente coperta adibita a decubito





9. Superficie disponibile per il decubito: cuccette





9. Superficie disponibile per il decubito: bovine adulte



ADEGUATO



In stabulazione
fissa:

Disponibilità di
spazio per ogni
animale



10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta

NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

MANZE BOVINE/BUFALINE E TORI DA RIMONTA

Si considera non adeguato :	Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore 3,5 m²/capo (manze bovine), 2,5 m²/capo (manze bufaline) e 9 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate <u>in caso di stabulazione fissa</u> , presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee.	no; NO
Si considera adeguato :	Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 3,5-4 m²/capo (manze bovine), tra 2,5-4 m²/capo (manze bufaline) e 9-10 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti <u>in caso di stabulazione fissa</u> , tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee	SI
Si considera ottimale :	Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 4 m²/capo (manze bovine/bufaline) e 10 m²/capo (tori da rimonta) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)	Ottimale

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono **solamente un ausilio** per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 11, punto 1 e punto 2;

CE draft 8/09 appendice C, punto 1;

EFSA, 2009, p.133

EFSA, 2012b - Raccomandazione 24, 32 e 41;

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 6; Sezione B Housing

SCAHAW, 2001; Conclusioni 35-36

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001




10. Superficie disponibile per il decubito: manze



NON ADEGUATO

Esempi di poste di risulta





11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (>6 mesi d'età)



NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

BOVINI DA INGRASSO (>6 mesi d'età)

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni animale deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

Si considera non adeguato:	Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella minima indicata in tabella / presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee	no; NO
Si considera adeguato:	Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra quella minima e quella ottimale indicate in tabella / tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee	SI
Si considera ottimale:	Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore o uguale alla superficie ottimale indicata Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)	Ottimale

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cucette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 11, punto 1 e punto 2;

CE draft 8/09 appendice C, punto 1;

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 6; Sezione B Housing

SCAHAW, 2001; Conclusioni 35-36

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9

«...la conformità deve essere valutata secondo l'**esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche**» Art. 4 d. lgs 146/2001



11. Bovini da ingrasso (>6 mesi d'età)



Tabella riepilogativa superficie/capo (escludendo la zona di accesso all'alimentazione):

NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

Categoria di peso animale	Superficie minima di decubito (m ² /capo)	Superficie ottimale di decubito (m ² /capo)
400 kg	2,5	4,5
500 kg	3,0	5,0
600 kg	3,5	5,5
700 kg	4,0	6,0
800 kg	4,5	6,5
900 kg	5,0	7,0
1000 kg	5,5	7,5

* **EVIDENZE:** in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.



Superficie disponibile per il decubito



Considerare l'area coperta adibita al decubito



Superficie disponibile per il decubito



Non considerare lo spazio di accesso alla mangiatoia (-1,5 m)



Lo spazio non si moltiplica





12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa

NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

“Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche”.

Nel caso di animali allevati a stabulazione fissa, è necessario osservare la tipologia dei dispositivi di attacco utilizzati, che non devono essere nocivi, non devono causare lesioni agli animali e devono consentirgli di alzarsi e coricarsi senza difficoltà.

Si considera non adeguato:	Si considera non adeguato: Presenza di poste costruite non correttamente in relazione agli animali presenti e/o con attacchi troppo corti o nocivi	no; NO
Si considera adeguato:	Si considera adeguato: Presenza di poste e di attacchi conformati in modo da consentire a tutti gli animali di coricarsi in modo corretto e contemporaneamente, senza presentare posture anomale o deformazioni scheletrico-articolari	SI

* EVIDENZE: in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. poste troppe corte che costringono gli animali a decubitare nella fossa posteriore di raccolta del letame (c.d. zanella); animali che decubitano obliquamente e non consentono agli altri di sdraiarsi; attacchi, corde o catene troppo corte che non consentono minimi movimenti o conformate in modo da causare strangolamenti o ferite. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Altri Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 11, punto 2;

CE draft 8/09 Appendice C, punto 2;

EFSA, 2009, p.30

EFSA, 2012b - Raccomandazione 20, 32, 41 e 47.





Categoria non conformità

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. **Fabbricati e locali di stabulazione** punto 8 e 9.

8. “**I materiali** che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere **nocivi** per gli animali e devono poter essere accuratamente **puliti e disinfettati.**”

9. “**I locali di stabulazione** e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano **spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.**”

4. “Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in **appositi locali** muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.”

“10. La circolazione **dell'aria**, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”



Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera



ITEM 13 – 14 – 15

COSA CONSIDERARE

Igiene, pulizia e gestione

- Ambienti di stabulazione
- Pavimentazioni
- Lettiere (cucette, poste, lettiera permanente)

Frequenza interventi di ripristino e ricambio materiale

Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86



13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE



146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8

<p>Si considera non adeguato:</p>	<p>- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali - PASCOLO: Prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi</p>	<p>no; NO</p>
<p>Si considera adeguato:</p>	<p>- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi - PASCOLO: Prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata</p>	<p>SI</p>
<p>Si considera ottimale:</p>	<p>- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale - PASCOLO: Tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero</p>	<p>OTTIMALE</p>

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
 EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera **manze bovine/bufaline e tori da rimonta**



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”

Si considera non adeguato :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali - PASCOLO: Prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi	no; NO
Si considera adeguato :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi - PASCOLO: Prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata	SI
Si considera ottimale :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale - PASCOLO: Tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* **EVIDENZE:** In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera **bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)**



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

Si considera non adeguato :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali - PASCOLO: Prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi	no; NO
Si considera adeguato :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi - PASCOLO: Prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata	SI
Si considera ottimale :	- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale - PASCOLO: Tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

ITEM 13 – 14 – 15

OTTIMALE



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86



Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera



ITEM 13 – 14 – 15

ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17
EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera



ITEM 13 – 14 – 15

NON ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3; articolo 9, punto 4; articolo 17

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 51 e 86



pascolo



OTTIMALE



NON ADEGUATO





16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura



COSA CONSIDERARE

Sala di mungitura

Igiene generale dei gruppi e della buca di mungitura, dei muri, dei locali e delle attrezzature per la mungitura

Robot di mungitura

Igiene del robot e dell'ambiente in cui è inserito

Nel caso di allevamenti a **stabulazione fissa**, valutare l'igiene dei gruppi e delle attrezzature utilizzate per la mungitura

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 55 e 57



16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura (solo per allevamenti bov/buf da latte)

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

Si considera non adeguato :	Presenza di feci sui gruppi, su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, sulle altre attrezzature per la mungitura), o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili	no; NO
Si considera adeguato :	Pulizia adeguata dei gruppi ma feci su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, su altre superfici non a diretto contatto con le bovine)	SI
Si considera ottimale :	Si considera ottimale: Assenza di feci e buona igiene generale	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

* EVIDENZE: Indicare le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature adibite alla mungitura

Riferimenti tecnico-scientifici:
EFSA, 2012b - Raccomandazione 55 e 57

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura



OTTIMALE



Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 55 e 57



16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura



ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 55 e 57



16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura



NON ADEGUATO

GRUPPO
SPORCO



Riferimenti tecnico-scientifici:
EFSA, 2012b - Raccomandazione 55 e 57



17. fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE



146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.
 9. "I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Si considera non adeguato:	Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi ed educatori elettrici che causano lesioni agli animali	no; NO
Si considera adeguato:	Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali	SI

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati **non devono essere nocivi per gli animali** e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

* EVIDENZE: In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; evidenza di molti materassini rotti e deformati; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, attacchi ed educatori elettrici ecc. taglienti e/o lesivi, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità



fabbricati e locali di stabulazione nocivi







18. Pavimentazione



COSA CONSIDERARE

Superfici di camminamento

Superfici di decubito

- Corridoi
- Passaggi
- Accessi
- Corsia alimentazione
- Aree di esercizio

Devono essere sufficientemente **ruvide**, **sicure** e **libere da ostacoli** consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 9, punto 3-4; appendice C, punto 3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 45 e 51

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”



18. Pavimentazione (tutti i gruppi)



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

9. "I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Si considera non adeguato:	<p>- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i movimenti;</p> <p>- PASCOLO: Sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili</p>	no; NO
Si considera adeguato:	<p>- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per almeno la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali</p> <p>- PASCOLO: Il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili</p>	SI
Si considera ottimale:	<p>- STALLA: Solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano (compresa la presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato, perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente);</p> <p>- PASCOLO: I sentieri di accesso presentano fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli per tutta la loro lunghezza</p>	OTTIMALE

I limiti indicati sono **solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.**

* **EVIDENZE:** In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. pavimentazione, superfici di camminamento dannose e gravemente lesive per gli animali). Le valutazioni ABM (zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

- CE draft 8/09 articolo 9, punto 3-4; appendice C, punto 3
- EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 45 e 51
- EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1
- OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. "Animal welfare and beef cattle production systems"

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



18. Pavimentazione



OTTIMALE



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 9, punto 3-4; appendice C, punto 3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 45 e 51

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”



18. Pavimentazione



ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 9, punto 3-4; appendice C, punto 3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 45 e 51

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”



18. Pavimentazione



NON ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 9, punto 3-4; appendice C, punto 3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43, 45 e 51

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



Zona di isolamento-infermeria

- Dimensioni adeguate
- Facile accesso a cibo acqua e attrezzature
- Permettersi all'animale di girarsi facilmente
- Contatti visivi ed olfattivi con altri animali (salvo diverse indicazioni veterinarie)

- **lettiera** confortevole (paglia o materiali simili)
- **tappetini di gomma morbida**
- **altre pavimentazioni**

che possano migliorare le condizioni degli animali **nel caso in cui la condizione clinica lo richieda**

(es. per animali in stato di decubito prolungato o zoppi).

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7
EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97
SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing



19. Infermeria

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Controllo punto 4

“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.”

Si considera non adeguato :	Assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità , possano essere isolati animali feriti o malati	no; NO
Si considera adeguato :	Presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizioni clinica lo richieda	SI
Si considera ottimale :	Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m2/capo)	OTTIMALE

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell'azienda (es. mandrie di piccole dimensioni) possa servirsene. Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere solo intermedio.

I limiti indicati sono **solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.**

* EVIDENZE: Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7

EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



19. Infermeria



Cosa si considera adeguato

- **infermeria identificata e circoscritta** adibita a tale funzione
- segnalata tramite **apposita cartellonistica o altra indicazione scritta** (se è soggetta a rotazione) o **segnalata sulla planimetria** aziendale (se è a localizzazione fissa).

In caso di allevamenti di piccole dimensioni o alla posta per “infermeria identificata” si intende che:

- **in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento**, il box o posta o altro spazio o settore **deve essere identificato**;
- **in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento**, il box o posta o altro spazio o settore può essere solo “**identificabile**”, ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7

EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing



ADEGUATO



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7

EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing



19. Infermeria



Cosa si considera ottimale

- la presenza di una zona di isolamento-infermeria con **capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali** quotidianamente presenti in allevamento
- con **spazi disponibili molto abbondanti** (es. più di 8-10 m²/capo), **facili da ispezionare** da parte dell'operatore, eventualmente **suddivisi su più box**, con **lettieria permanente ottimamente gestita, abbeveratoi e facile accesso al cibo.**

Negli allevamenti a **stabilizzazione fissa**, per posta specifica si intende:

- una **posta separata dalle altre**, oppure
- la **posta dell'animale stesso** purché delimitata da sbarre e con autoalimentatore in modo da proteggere l'animale malato o infermo da quelli vicini.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7

EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing



OTTIMALE



Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7

EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing

Bertocchi L., Fusi F., 2020

Check-list controllo ufficiale: BOVINI/BUFALINI ADULTI



Possibilità di garantire temperatura umidità e qualità dell'aria I bovini soffrono il caldo e non soffrono il freddo

- Stalle aperte o apribili al bisogno
- Presenza di sistemi per il ricambio dell'aria
- Percezione e valutazione della assenza di gas potenzialmente dannosi

- Ventilazione
- Raffrescamento
- Controllo del THI
- Raffreddamento (non tutti e non sempre)

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 6, punto 2; articolo 9, punto 7
EFSA, 2012b - Raccomandazione 96 e 97
SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing



20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

“10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”

Si considera non adeguato :	La presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione	no; NO
Si considera adeguato :	La presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo	SI
Si considera ottimale	Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza nelle aree di stabulazione più importanti (asciutta, zona parto e lattazione) di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati / pascolo idoneo	OTTIMALE

Si valutano la **tipologia di stalla** e le **attrezzature di raffrescamento**.

Si considera **stalla aperta** quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

* EVIDENZE: Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 33 e 34

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress; Conclusioni 1-2-3

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



20. Temperatura ed umidità



NON ADEGUATO

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 33 e 34
EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress; Conclusioni 1-2-3
OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code –
Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”

Dikmen and Hansen, 2009
Polsky and von Keyserlingk, 2017
Gantner et al., 2011
De Rensis et al., 2015
Brandl et al., 2003;
Broucek et al., 2009
Hahn, 1999
Ravagnolo et al., 2000
Gebremedhin et al., 2008
Sgoifo Rossi e Compiani, 2017
Brown-Brandl et al. 2003
Brown-Brandl, 2018



Stalla chiusa



20. Temperatura ed umidità



ADEGUATO

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 33 e 34
EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation,
and cold and heat stress; Conclusioni 1-2-3
OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code –
Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and
beef cattle production systems”

Dikmen and Hansen, 2009
Polsky and von Keyserlingk, 2017
Gantner et al., 2011
De Rensis et al., 2015
Brandl et al., 2003;
Broucek et al., 2009
Hahn, 1999
Ravagnolo et al., 2000
Gebremedhin et al., 2008
Sgoifo Rossi e Compiani, 2017
Brown-Brandl et al. 2003
Brown-Brandl, 2018



Stalla aperta



20. Temperatura ed umidità



OTTIMALE

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 33 e 34
EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation,
and cold and heat stress; Conclusioni 1-2-3
OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code –
Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and
beef cattle production systems”

Dikmen and Hansen, 2009
Polsky and von Keyserlingk, 2017
Gantner et al., 2011
De Rensis et al., 2015
Brandl et al., 2003;
Broucek et al., 2009
Hahn, 1999
Ravagnolo et al., 2000
Gebremedhin et al., 2008
Sgoifo Rossi e Compiani, 2017
Brown-Brandl et al. 2003
Brown-Brandl, 2018



*Stalla con sistemi di controllo del
microclima*



21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

“10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”

Si considera non adeguato :	l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ > 20 ppm; CO ₂ > 3000 ppm)	no; NO
Si considera adeguato :	l'evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 20 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)	SI
Si considera ottimale :	l'evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 10 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

* EVIDENZE: Se del caso, registrare i valori misurati NH₃ CO₂.... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 13 punti 1-2

EFSA, 2009, p.93

EFSA, 2012b - Raccomandazione 38

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress;

Raccomandazione 2

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



21. Presenza di gas nocivi



Sono considerati accettabili

- tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm
- tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di **concentrazioni di gas non adeguate** negli animali può essere rilevato:

- rossore delle congiuntive
- lacrimazione

Tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il **forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.**

In caso di sospetto di condizione inadeguata



misurare la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un **rilevatore di gas portatile** da posizionare al **centro della stalla all'altezza degli animali.**

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 13 punti 1-2

EFSA, 2009, p.93

EFSA, 2012b - Raccomandazione 38

EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress;

Raccomandazione 2

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”



22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)



NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”

Si considera non adeguato :	assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo	no; NO
Si considera adeguato :	presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno	SI

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

* EVIDENZE: Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 18, punti 2-3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 39; Raccomandazione 10; Sezione B Housing SCAHAW, 2001

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali



I bovini stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di:

- un **periodo di luce ininterrotto** non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux)
- un **periodo di buio ininterrotto** (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.

Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo.

Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali.

In caso di sospetto di condizione inadeguata



confermare con **luxometro**

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 18, punti 2-3

EFSA, 2012b - Raccomandazione 39; Raccomandazione 10; Sezione B Housing

SCAHAW, 2001

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”



23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

“12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”

Si considera non adeguato :	Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali	no; NO
Si considera adeguato :	Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali	SI
Si considera ottimale :	Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali	OTTIMALE

Si considerano i **ripari sia di tipo naturale** (alberi, anfratti, grotte, ecc.) **che di tipo artificiale** (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località.

Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.

* EVIDENZE: Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono.

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 34

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 12; Sezione B Housing

Tucker et al., 2008

Legrand et al., 2009



23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati

Assenza di ripari nelle aree esterne



11.07.2015 – 18 bovine morte folgorate da un fulmine che ha centrato l'**albero sotto il quale erano concentrate in gruppo.**



6.07.2015 - Fulmine uccide 27 bovine. La mandria si era radunata sotto un **grande castagno per proteggersi dal temporale.**

Riferimenti tecnico-scientifici:

EFSA, 2012b - Raccomandazione 34

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 12; Sezione B Housing

Tucker et al., 2008

Legrand et al., 2009



Categoria non conformità

**ATTREZZATURA AUTOMATICA E
MECCANICA**



24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche



NON CONF. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

“13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.”

Si considera non adeguato :	Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi	no; NO
Si considera adeguato :	Almeno 1 ispezione al giorno	SI
Si considera ottimale :	Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni	OTTIMALE

* EVIDENZE: Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni




24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche



Impianti automatici e meccanici indispensabili per la salute degli animali



es. autoalimentatore, macchina di mungitura, ecc.



devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente.

Se ciò non è possibile occorre prendere **misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali** (es. possedere un generatore di corrente).



25. Allarme impianto di ventilazione



NON CONF. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

“13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.”

Si considera non adeguato :	Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme	no; NO
Si considera adeguato :	Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato	SI

* EVIDENZE: Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore



25. Allarme impianto di ventilazione



Se per la salute ed il benessere degli animali, è presente e necessario un **sistema di aerazione artificiale con ventilazione forzata**, occorre prevedere:

- un **sistema di allarme** che segnali eventuali guasti all'allevatore
- un opportuno **sistema sostitutivo** che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.).

Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere **verificati regolarmente**, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.



*Categoria non conformità
Alimentazione, Abbeveraggio e
Somministrazione di altre sostanze*



26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

NON CONF. ALIMENTAZIONE



146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

“14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”

Si considera non adeguato :	- STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani; - PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza	no; NO
Si considera adeguato :	- STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (manze-vacche-tori-ingrassi) e composta da alimenti sani; - PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare	SI
Si considera ottimale :	- STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani; - PASCOLO: es. animali al pascolo (rigoglioso o con integrazione) per un periodo di almeno 4-5 mesi e integrazione specifica per gli animali che hanno bisogno (es. per le fattrici in allattamento)	OTTIMALE

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 14;
CE draft 8/09 articolo 12, punto 1;
EFSA, 2012b - Raccomandazione 18;
OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



Gestione degli alimenti e della razione giornaliera



Corretta
conservazione
degli alimenti





27. Tipologia di alimentazione



NON CONF. ALIMENTAZIONE

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

“15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”

Si considera non adeguato :	Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perchè non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	no; NO
Si considera adeguato :	Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perchè garantita nelle 24h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)	SI
Si considera ottimale :	Accesso agli alimenti in modo costante nelle 24 ore: es. carro unifeed disponibile per 24h/giorno	OTTIMALE

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 12, punto 1

EFSA, 2012b - Raccomandazione 18

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 14 e conclusione 65

OIE 2014 – TAHC Capitolo 7.9

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

NON CONF. ABBEVERAGGIO



146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

“16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]”

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”

<p>Si considera non adeguato:</p>	<p>- STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) - PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre</p>	<p>no; NO</p>
<p>Si considera adeguato:</p>	<p>- STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente - PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali</p>	<p>SI</p>
<p>Si considera ottimale:</p>	<p>Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti del tipo “<i>a livello</i>” in tutti i gruppi e deve essere prevista l’esecuzione di esami annuali per la potabilità dell’acqua o l’approvvigionamento dall’acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)</p>	<p>OTTIMALE</p>

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: Registrare modalità di accesso all’acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell’acqua, ecc. ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un’evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

- CE draft 8/09 articolo 12, punto 1 e2;
- EFSA, 2012b - Raccomandazione 12, 13, 14 e 15;
- OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9
- SCAHAW, 2001; Conclusione 64;
- SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management

«...la conformità deve essere valutata secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)



Per quanto riguarda il numero e le dimensioni degli abbeveratoi si considerano adeguati:



BOVINE E BUFALAE ADULTE DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali o se a vasca 6-7 cm/capo

MANZE (bovine e bufale) DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 15 animali o se a vasca 5 cm/capo

BOVINI DA CARNE: almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali o se a vasca 6 cm/capo

ALTRI BOVINI: (es. linea vacca-vitello): almeno 1 abbeveratoio ogni 14 animali o se a vasca 5 cm/capo

AL PASCOLO: se il tipo di animali non è forte produttore di latte, almeno una vasca da 1000 litri per 20 animali (oppure garantire 50 litri/capo/giorno), collocata in prossimità della zona di alimentazione.



Disponibilità di acqua: tutti i gruppi

INSUFFICIENTE

Assenza di acqua di abbeverata





28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)



Per quanto riguarda la **qualità dell'acqua**:



SI CONSIDERA **ADEGUATO**

Abbeveratoi puliti, liberi da feci e residui di alimento inveterato



SI CONSIDERA **OTTIMALE**

Oltre ai requisiti per l'adeguato, esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua



Pulizia degli abbeveratoi



OTTIMALE





Pulizia degli abbeveratoi



ACCETTABILE





Pulizia degli abbeveratoi



INSUFFICIENTE





Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi: bovine in lattazione – in asciutta – manze

Nella stabulazione fissa controllare tutti gli abbeveratoi!



Ed attenzione alla velocità del flusso dell'acqua!

10 litri/min per quelli a tazza



29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)

NON CONF. ALIMENTAZIONE

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

“17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”

Si considera accesso agli alimenti non adeguato :	- per razioni frazionate (non unifeed): meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente - per razioni con unifeed: meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	no; NO
Si considera accesso agli alimenti adeguato :	- per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente - per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	SI
Si considera accesso agli alimenti ottimale :	STALLA: presenza di 2 accessi differenziati, con numero totale di spazi maggiore (superiore del 20%) rispetto al numero di animali oppure possibilità di accesso ad un pascolo idoneo (anche periodica 60 gg/anno per gli animali da latte) PASCOLO: con presenza di ampie zone pascolative e/o presenza di punti di integrazione adeguati al numero di animali	OTTIMALE

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 9, punto 5;
EFSA, 2012b - Raccomandazione 29;
SCAHAW, 2001; Raccomandazione 11; Sezione B Housing


«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)



Spazi ritenuti **adeguati** per ogni tipologia di animale



- BOVINE ADULTE:** per ogni capo garantire uno spazio di almeno 68 cm lineari;
MANZE BOVINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 50 cm lineari;
BOVINI DA CARNE: per animali sotto 200 kg p.v. garantire ≥ 40 cm/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. garantire ≥ 50 cm/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. garantire ≥ 60 cm/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. garantire ≥ 65 cm/capo; per animali oltre 600 kg p.v. garantire ≥ 70 cm/capo.
TORI ADULTI: come i bovini da carne; se con le corna garantire almeno 1 m/capo.
BUFALE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 75 cm lineari;
MANZE BUFALINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 55 cm lineari.

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia. Nel caso di allevamento a stabulazione fissa valutare che tutti gli animali possano accedere all'alimentazione, senza conseguenze negative.



Posta in rastrelliera





30. Somministrazione di sostanze illecite



NON CONF. SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

“18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere”.

Si considera non adeguato:	evidenza di somministrazione di sostanze illecite	no; NO
Si considera adeguato:	nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite	SI

* EVIDENZE: Descrivere le verifiche condotte



30. Somministrazione di sostanze illecite



NON CONF. SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

- **La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate** (es. sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell'uomo, configura un trattamento illecito praticato sugli animali (D. Lgs. 158/2006, art. 1, par. 3, lett. g).
- A questa fattispecie **fanno eccezione**, i trattamenti farmacologici con sostanze o prodotti autorizzati eseguiti per scopi terapeutici o profilattici, o in vista di un trattamento zootecnico, inteso come la somministrazione di sostanze autorizzate ad azione estrogena, androgena o gestagena per la sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni (Direttiva 96/22/CE, art. 1, par. 2, lett. c; e art. 5).
- **Il valutatore si accerta** che non vengano somministrate sostanze illecite agli animali tramite il controllo dei registri di trattamento e con un'ispezione dell'armadietto dei farmaci o dei locali e degli ambienti dell'allevamento. L'utilizzo di eventuali sostanze non consentite può essere evidenziato da esami aggiuntivi, sia sulle carcasse al macello che da campioni biologici, a seconda della sostanza sospettata.



Categoria non conformità

Mutilazioni



31. Mutilazioni e altre pratiche



146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

“ 19. E' vietato [...] il taglio di [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.”

Si considera non adeguato:	Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	no; NO
Si considera adeguato:	Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	SI
Si considera ottimale:	Presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	OTTIMALE

* EVIDENZE: Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e le marche auricolari degli animali interessati e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 22, punti 1, 2 e 3;
EFSA, 2012b - Raccomandazione 106 e 107;
SCAHAW, 2001; Raccomandazione 37; Sezione F Mutilations;
EFSA 2012c; 10(5):2669; 3.5.1. Mutilations; Raccomandazione 4;
OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7. “Animal welfare and beef cattle production systems”.



31. Mutilazioni e altre pratiche



- Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.
- Verificare se sono presenti animali ADULTI con mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna in animali adulti).
- Se queste sono eseguite e sono riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico.
- Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria



Mutilazioni e altre pratiche




ACCETTABILE



Rimozione abbozzo < 21 giorni



Vitello 12 giorni d'età con esito
rimozione abbozzo corneale tramite
pasta caustica a 8 giorni d'età





Mutilazioni e altre pratiche



ACCETTABILE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

CReNBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale



Mutilazioni e altre pratiche



Bovini adulti con corna mozzate:

verificare se la mutilazione è stata eseguita nell'allevamento ispezionato

**Se sì,
Verificare se vi è stato utilizzo di un trattamento anestetico e analgesico.**



31. Mutilazioni e altre pratiche



TAGLIO DELLE CODE solo a fini terapeutici certificati

- La pratica deve essere opportunamente giustificata e motivata, descritta nel registro dei trattamenti o registrazioni in vetinfo di trattamento analgesico e anestetico redatta dal medico veterinario dell'allevamento.

Giudizio insufficiente se:

- Documentazione assente o
- Documentazione presente ma giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il ricorso alla caudotomia (ad es. per prevenire la necrosi della coda), oppure la stessa sia stata eseguita senza analgesia ed anestesia oppure con pratiche dolorose e non idonee.
- **Se si riscontrano soggetti con lesione alla coda di origine traumatica o da schiacciamento, ciò non ricade nella pratica di mutilazione.**



Mutilazioni e altre pratiche



INSUFFICIENTE





Mutilazioni e altre pratiche



CASTRAZIONE

- consentita se eseguita prima del raggiungimento della maturità sessuale degli animali, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

MATURITA' SESSUALE BOVINO: 37-50 settimane d'età (circa 9 mesi-1 anno) (Rawlings et al., 2008).

Metodi di castrazione prevedono:

- uso di anelli elastici,
- pinze da castrazione (es. Burdizzo)
- rimozione chirurgica.

Secondo EFSA, la castrazione con anello elastico può essere utilizzata solo in animali con meno di due mesi d'età e lo scroto deve essere tagliato dopo 8-9 giorni dall'applicazione dell'anello (EFSA, 2012c, 3.5.1. Mutilations).

Poiché la castrazione provoca in ogni caso forte dolore e disagio per molti giorni, anche quando viene effettuata su animali non maturi sessualmente, sotto controllo veterinario, deve sempre essere accompagnata da almeno una prolungata analgesia sistemica post-intervento.

La castrazione eseguita dopo la maturità sessuale è un atto medico-chirurgico e richiede obbligatoriamente l'intervento di un medico veterinario e pertanto deve sempre essere accompagnata da anestesia locale (es. lidocaina, procaina inoculata in cordoni spermatici e scroto) e da prolungata analgesia sistemica, che quindi richiedono indispensabile intervento del medico veterinario.



Categoria non conformità

Procedure d'allevamento



32. Disposizioni generali



146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

“Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali”.

Si considera n o n adeguato:	la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali	no; NO
Si considera adeguato:	la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali → rispetto 5 libertà	SI

* EVIDENZE: In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM, di seguito elencate, possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.



33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti



NON CONF. PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.

Si considera non adeguato :	la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)	no; NO
Si considera adeguato :	la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).	SI

* EVIDENZE: Descrivere le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate



Procedure generali di biosicurezza nella lotta a roditori ed insetti

SITUAZIONE CHE FAVORISCE IL PROLIFERARE DI TOPI E RATTI



PIANO DI LOTTA AI RODITORI NON CONTEMPLATO IN UN PIANO ADEGUATO DI BIOSICUREZZA





Procedure generali di biosicurezza nella lotta a roditori ed insetti

Presenza di procedure definite e organiche





Categoria di parametri

ABMs

I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati

ATTENZIONE!!!!!!!

*“ i limiti indicati sono **solamente un ausilio***

*Per il valutatore che dovrà comunque **considerare tutti i fattori di rischio** prima di esprimere il giudizio”*



BROCHURE



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

GUIDA RAPIDA

ALLA VALUTAZIONE DELLE
"ANIMAL-BASED MEASURES"
NELLA BOVINA DA LATTE



CONDIZIONE CORPOREA

PULIZIA

LESIONI CUTANEE

ZOPPIE

PATOLOGIE RESPIRATORIE ED ENTERICHE

MORTALITA'

PATOLOGIE MAMMARIE





Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle Animal-Based Measures (ABMs) dirette

Dimensioni gruppo	Numero minimo di animali da osservare
Fino 30	Tutti
Da 31 a 99	Rispettivamente da 30 a 39
Da 100 a 199	Rispettivamente da 40 a 50
Da 200 a 299	Rispettivamente da 51 a 55
Da 300 a 549	Rispettivamente da 55 a 59
Da 550 a 1000	Rispettivamente da 60 a 63
Da 1001 a 3000	Rispettivamente da 63 a 65



35. Pulizia degli animali

ABMs

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Questa valutazione non deve essere eseguita nella popolazione di bufale da latte in quanto non è indicativa di discomfort.

Si considera insufficiente:	Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso dei bovini da ingrasso)
Si considera adeguato:	Tra il 10% e il 20% di animali sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso dei bovini da ingrasso)
Si considera ottimale:	Meno del 10% di animali sporchi

* EVIDENZE: Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati

Riferimenti tecnico-scientifici:

Welfare Quality

CE draft 8/09 articolo 6, punto 3;

EFSA, 2012b - Raccomandazione 43;

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo

7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”




Pulizia degli animali



Fianco e coscia (inclusa la coda)

Estremità distale della arto post.


Mammella



Animal-based measure:
PULIZIA DEGLI ANIMALI
(da DairyCo cleanliness score modificato)
















2 aree sporche
Su 3

Arti
Coscia
Mammella
Pancia






Scala pulizia animali

			
Animale molto pulito			
Animale pulito			
Animale sporco			
Animale molto sporco			



PULIZIA ANIMALI

- > 20% di animali sporchi
- 10-20% di animali sporchi
- < 10% di animali sporchi



Pulita



*Pulita (borderline)
sporca sulla groppa,
ma arti e pancia puliti*



PULIZIA ANIMALI



Pulita



PULIZIA ANIMALI

 > 20% di animali sporchi

 10-20% di animali sporchi

 < 10% di animali sporchi




Sporca



Sporca (borderline)
Oltre alla gamba, sporca su
mammella, coda, arti inferiori




PULIZIA ANIMALI



Sporca



Pulizia degli animali

 > 40% di animali sporchi

 10-40% di animali sporchi


 < 10% di animali sporchi



Pulito



Pulizia degli animali

 > 40% di animali sporchi

 10-40% di animali sporchi


 < 10% di animali sporchi



Pulito (borderline)



Pulizia degli animali



> 40% di animali sporchi



10-40% di animali sporchi



< 10% di animali sporchi



Sporco



Pulizia degli animali



> 40% di animali sporchi



10-40% di animali sporchi



< 10% di animali sporchi



Sporco (borderline)



39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

ABMs

Considerare il numero di bovini/bufalini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanasi negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovini/bufalini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo). – **se possibile, arriverà in automatico da BDN**

Si considera insufficiente:	BOVINI/BUFALINI Più del 5%
Si considera adeguato:	BOVINI Tra il 2% e 5% BUFALINI Tra il 3% e 5%
Si considera ottimale:	BOVINI Meno del 2% BUFALINI Meno del 3%

* EVIDENZE: Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte

Riferimenti tecnico-scientifici:

Welfare Quality; EFSA, 2009, p.193;

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9.

“Animal welfare and beef cattle production systems”



40. Sanità della mammella

ABMs

Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

Si considera insufficiente:

Media geometrica cellule somatiche
maggiore di 400.000 cell/ml

Si considera adeguato:

Media geometrica cellule somatiche tra
300.000 e 400.000 cell/ml

Si considera ottimale:

Media geometrica SCC minore di 300.000
cell/ml

* **EVIDENZE:** Registrare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

Riferimenti tecnico-scientifici:

Reg. 853/2004

EFSA, 2012b - Raccomandazione 83 e 84.

Valutazione della zoppia

AHDB Dairy Mobility Score (4 punteggi, da 0 a 3)



Score 2 e 3 = animale zoppo

DairyNZ Healthy Hoof Lameness Scoring

Per vedere il video digitare

<https://www.youtube.com/watch?v=pa88nfVq6pE>






In quali condizioni di BENESSERE sono gli allevamenti italiani di bovine da latte?


BOVINA DA LATTE

TOTALE ALLEV. VALUTATI 1621
2013-2016



Punteggio CReNBa ■ < 60% ■ Tra 60%- 80% ■ > 80%

Valutazione autocontrollo benessere misurato con Check List Classyfarm





Fonti normative e scientifiche della nuova checklist vitelli bovini e bufalini

Strutture e Management 40 criteri

(cat. di NCL come da Decisione 2006/778/CE)



FONTI PRINCIPALI

- **D. lgs. 126/2011**
 - **D. lgs. 146/2001**
(quando limiti disponibili)
- +
- **Bozza normativa 8/09 Strasburgo**
 - **EFSA 2006 a,b**
 - **EFSA 2009**
 - **EFSA 2012 a,b,c**
 - **SCAHAW, 2001**
 - **OIE TAHC, 2014**
 - **Ed altre pubblicazioni scientifiche**

Animal based measures 6 criteri



FONTI

- **Welfare Quality protocol for cattle, 2009**
- **Ed altre pubblicazioni scientifiche**

«...la conformità deve essere valutata ... secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche»
Art. 4 d. lgs 146/2001

CReNBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale



Come si compone la checklist

Abrogata dal Reg. di
Esecuzione (UE)
2019/723 della
Commissione, del 2
maggio 2019

13 CATEGORIE DI NON CONFORMITA' (DECISIONE 2006/778/CE)	N. criteri	TITOLO
PERSONALE	2	1. Numero di addetti che si occupano degli animali 2. Formazione degli addetti
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	4	3. Numero di ispezioni 4. Illuminazione per l'ispezione 5. Trattamento degli animali malati o feriti 6. Abbattimento
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	2	7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali 8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici
LIBERTA' DI MOVIMENTO	1	9. Locali di stabulazione e attacchi
SPAZIO DISPONIBILE	4	10. Spazio disponibile nel recinto individuale 11. Possibilità di contatto (visivo e tattile) 12. Assenza di vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (o vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) stabulati in recinti individuali 13. Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	10	14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi 15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera 16. Igiene, pulizia e gestione delle attrezzature per l'alimentazione (alimenti e acqua) 17. Igiene, pulizia e gestione dei locali e delle attrezzature per la preparazione del latte 18. Pavimentazione e superficie di decubito 19. Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età 20. Infermeria 21. Temperatura ed umidità 22. Presenza di gas nocivi 23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati
ILLUMINAZIONE MINIMA	1	24. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali



Come si compone la checklist



13 CATEGORIE DI NON CONFORMITA' (DECISIONE 2006/778/CE)	N.	TITOLO
ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	2	25. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche 26. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	6	27. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera 28. Frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra) 29. Numero di posti disponibili in mangiatoia 30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi 31. Colostratura dei vitelli 32. Somministrazione di sostanze illecite
TASSO DI EMOGLOBINA	1	33. Livelli di emoglobina
ALIMENTI CONTENENTI FIBRE	2	34. Somministrazione di alimento fibroso (vitelli tra 2 e 8 settimane d'età) 35. Quantità di alimento solido somministrato ai vitelli tra 8 e 20 settimane d'età
MUTILAZIONI	1	36. Mutilazioni e altre pratiche
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	2	37. Utilizzo della museruola 38. Disposizioni generali 39. Trasporto di vitelli neonati 40. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

	N.	TITOLO
ANIMAL BASED MEASURES	6	41. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) 42. Pulizia degli animali 43. Patologie respiratorie negli animali arrivati da almeno 8 giorni 44. Patologie gastro-enteriche negli animali arrivati da almeno 8 giorni 45. Zoppie 46. Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi di vita)



Dove applicare la checklist



In tutti gli allevamenti ad orientamento produttivo:

CARNE

LATTE

MISTO

**SPECIE
BOVINA**



Età 0-6 mesi

**SPECIE
BUFALINA**



Età 0-6 mesi



Consultare il Manuale
per approfondimenti

CRENBA

Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale





Come eseguire la valutazione



- **Osservare tutte le categorie di animali presenti (età < 6 mesi)**
 - Vitelli non svezzati in box singolo
 - Vitelli in svezzamento
 - Vitelli svezzati
 - Vitelli in accrescimento
 - Vitelli inizio fine ciclo di ingrasso ecc..

- È possibile eseguire **VALUTAZIONI A CAMPIONE** all'interno della stessa categoria, es. gruppi molto numerosi e ambienti simili

ATTENZIONE:

Categorie animali, ambienti e ricoveri possono essere anche molto difforni → Eseguire più misurazioni



Come eseguire la valutazione



Il controllo ufficiale può essere eseguito contestualmente per **vitelli e animali adulti** (checklist vitelli+ bov/buf adulti)

6 elementi di verifica sono validi per tutta la mandria

→ **«ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI»**



- *Personale*
- *Formazione addetti*
- *Registro carico e scarico animali*
- *Registro trattamenti farmacologici*
- *Presenza ripari per animali fuori dai fabbricati*
- *Biosicurezza*





9. Locali di stabulazione e attacchi



NON CONF. LIBERTA' DI MOVIMENTO

126/2011 All. I Punto 7

“I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello **di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà**”.

126/2011 All. I Punto 8

“I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo **massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte**. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.”

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

Si considera non adeguato:	Presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / Presenza di uno o più animali costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / Utilizzo di attacchi nocivi o non idonei	NO
Si considera adeguato:	Tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / Animali liberi ed eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h	SI
Si considera ottimale:	Oltre ai criteri per l'adeguatezza, animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione	Ottimale


*EVIDENZE: Descrivere eventuali condizioni che limitano la libertà di movimento degli animali e, se del caso, per quanto tempo e con che dispositivo i vitelli vengono legati. In caso di vitelli mantenuti permanentemente legati, riportare - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.



Libertà di movimento impedita



NON ADEGUATO






9. Locali di stabulazione e attacchi



NON ADEGUATO



9. Locali di stabulazione e attacchi





DECRETO LEGISLATIVO 126/2011

Art. 3

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) **nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale**, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano **l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico.**

La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari a

Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, **non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;** [...]

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Stabulazione in box singolo:

VITELLO BOVINO → max 8 settimane d'età

VITELLO BUFALINO → max 90 giorni d'età !

Salvo isolamento diagnostico/terapeutico documentato

DEROGA → allevamenti con massimo 5 vitelli al momento della visita
o con vitelli mantenuti presso la madre

Basta riscontro 1 soggetto per assegnare non conformità



10. Spazio disponibile nel recinto individuale



NON CONF. SPAZIO DISPONIBILE

126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2

a) [...] **La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. [omissis..]**

Spazio nei recinti individuali per

→ vitelli bovini fino a 8 settimane d'età e vitelli bufalini fino a 90 giorni d'età.

→ isolamento diagnostico o terapeutico documentato

Suggerimento per vitelli 6-8 settimane d'età = 130x80 cm

Si considera
non adeguato:

Spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge

no; NO

Si considera
adeguato:

Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme ai limiti di legge

SI

Si considera
ottimale:

Spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge
(almeno più del 10%)

Ottimale

*EVIDENZE: Descrivere le dimensioni dei recinti individuali in relazione alle dimensioni dei soggetti ospitati. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.



10. Spazio disponibile nel recinto individuale



ADEGUATO



130x80 cm



10. Spazio disponibile nel recinto individuale

OTTIMALE






10. Spazio disponibile nel recinto individuale



NON ADEGUATO





Stabulazione in coppia vitelli < 8 settimane d'età

Nota MinSan n. 0014777 del 19/06/2017

Dimensioni minime del recinto per la coppia:

larghezza almeno pari all'altezza al garrese del vitello più grande moltiplicata per due;
lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello più grande, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica moltiplicata per 1,1.
Prevedere sempre la presenza di abbeveratoi e di due mangiatoie distinte.

**RADDOPPIARE
LO SPAZIO!**





11. Possibilità di contatto (visivo e tattile)



NON CONF. SPAZIO DISPONIBILE

126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2

“Requisiti minimi di allevamento di vitelli:

1. [...] **Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.** [omissis]

I vitelli devono avere contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente, ad eccezione dei soggetti isolati per motivi sanitari o comportamentali opportunamente documentati. L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali e **basta riscontrare 1 soggetto.**

Si considera non adeguato:	Impossibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali	no; NO
Si considera adeguato:	Possibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali / Impossibilità di contatto solo per i soggetti isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria	SI

*EVIDENZE: Descrivere come i vitelli possono entrare in contatto tra loro e, se ci sono animali isolati, per quale motivazione. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.

Riferimenti tecnico-scientifici:

- EFSA, 2006a - Table 1 – Housing, Racc. 13
- De Paula Vieira et al., 2010
- Gaillard et al., 2014



11. Possibilità di contatto (visivo e tattile)

POSSIBILITÀ DI CONTATTO



EMILIA-ROMAGNA

IMPOSSIBILITÀ DI CONTATTO



CRenBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale



11. Possibilità di contatto (visivo e tattile)



POSSIBILITÀ DI CONTATTO

IMPOSSIBILITÀ DI CONTATTO






Contatto visivo e tattile tra i vitelli



NON ADEGUATO





15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

NON CONF. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

126/2011 All. 1 Punto 9

“La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.”

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.

Si considera non adeguato :	Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali	no; NO
Si considera adeguato :	Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito	SI
Si considera ottimale :	Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale	OTTIMALE

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

* EVIDENZE: In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali ed eventuale presenza di lesioni cutanee). Le valutazioni ABM in calce alla checklist (pulizia animali, zoppie, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare la conformità

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09, articolo 6 punto 3 – articolo 9, punto 4 – articolo 17

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001




15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

**COSA
CONSIDERARE**

Igiene, pulizia e gestione

Frequenza interventi di
ripristino e ricambio
materiale

- Ambienti di stabulazione
- Pavimentazioni
- Lettiere





15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

ADEGUATO



Ambienti gestiti
sufficientemente



CRenBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale



15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

ADEGUATO





15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

ADEGUATO

**Grigliato
asciutto**



Eccezion fatta per i vitelli con meno di 2 settimane d'età, dove è obbligatorio usare la lettiera, **nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata.**



15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

OTTIMALE



Ambienti puliti,
asciutti con
ricambio
frequente del
materiale

CRenBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale



15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

NON ADEGUATO



**Ambienti di stabulazione
molto sporchi e non gestiti**

CRenBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale





15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

NON ADEGUATO



**Ambienti di stabulazione
molto sporchi e non gestiti**



15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

NON ADEGUATO



Ambienti di stabulazione molto sporchi e non gestiti





30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

NON CONF. ABBEVERAGGIO

126/2011, All. 1, Punto 13

“A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.”

126/2011, All. 1, Punto 14

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati ai vitelli.”

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.”

<p>Si considera non adeguato:</p>	<p>Evidenza di mancato soddisfacimento del fabbisogno idrico per:</p> <ul style="list-style-type: none">-nel caso di animali con alimentazione prevalentemente a base di latte: somministrazione di una quantità di latte non adatta a soddisfare il fabbisogno idrico;-nel caso di animali con alimentazione prevalentemente solida: acqua non disponibile in maniera permanente o di qualità non adeguata;-presenza di vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore che non ricevono acqua fresca ad libitum-mancata evidenza della possibilità di predisporre idonei sistemi di idratazione nei periodi di grande calore;-presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti)	<p>no; NO</p>
<p>Si considera adeguato:</p>	<p>Evidenza di corretto soddisfacimento del fabbisogno idrico per:</p> <ul style="list-style-type: none">-somministrazione di un’adeguata quantità di latte o suoi sostituti agli animali non ancora svezzati;-acqua disponibile in maniera permanente e di qualità adeguata agli animali malati, a quelli sottoposti a condizioni di grande calore e a quelli nutriti prevalentemente con alimenti solidi;-evidenza della possibilità di predisporre idonei sistemi di idratazione nei periodi di grande calore;-presenza di attrezzature idonee per la somministrazione di acqua (es. non lesive e in numero adeguato)	<p>SI</p>



30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

NON CONF. ABBEVERAGGIO

126/2011, All.1, Punto 13

"A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento."

126/2011, All. 1, Punto 14

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli."

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi."

Si considera ottimale :	Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, acqua ad libitum per tutti i vitelli; presenza di abbeveratoi regolabili in altezza e in numero superiore al minimo previsto ed esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)	OTTIMALE
i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio		
* EVIDENZE: Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità		

Riferimenti tecnico-scientifici:

CE draft 8/09 articolo 12, punto 1 ;

OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9

SCAHAW, 2001; Conclusione 64;

SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management

«...la conformità deve essere valutata secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche» Art. 4 d. lgs 146/2001



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

CReNBA

Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale




30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

Per quanto riguarda il numero e le dimensioni degli abbeveratoi si considerano adeguati:



A VASCA: almeno 4-5 cm/capo

ABBEVERATOIO SINGOLO (a tazza, a ciuccio, ecc): un abbeveratoio per 14 animali





Disponibilità di acqua: tutti i gruppi



INSUFFICIENTE

Assenza di acqua di abbeverata





30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua:



SI CONSIDERA ADEGUATO

Abbeveratoi **puliti, liberi da feci e residui di alimento** inveterato



SI CONSIDERA OTTIMALE

Oltre ai requisiti per l'adeguato, esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua





Pulizia degli abbeveratoi



OTTIMALE



*






Pulizia degli abbeveratoi



ACCETTABILE






Pulizia degli abbeveratoi



INSUFFICIENTE



*



*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

CRenBA

Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale



33. Livelli di emoglobina



NON CONF. TASSO DI EMOGLOBINA

126/2011, All. 1, Punto 11

*“Ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di **almeno 4,5 mmol/litro** [...]”*

Si considera non adeguato :	Assenza di referti analitici o valori medi < 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	no; NO
Si considera adeguato :	Valori medi \geq 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	SI
Si considera ottimale :	Valori medi superiori a 9 g/dL e nessun animale con valore < 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	OTTIMALE

* EVIDENZE: Descrivere la cadenza delle analisi in autocontrollo e i risultati riscontrati. Se presenti, riportare gli estremi di eventuali controlli ufficiali di verifica, che possono essere eseguiti con frequenze decise discrezionalmente dalle Autorità Competenti

Altri riferimenti:

MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 15

EFSA, 2006b - Table 1 – Food and Water, Racc. 20

EFSA, 2006a - 4.1.3. Dietary iron and anaemia

Nota DGSA/VI/8843-P del 6 agosto 2007



33. Livelli di emoglobina



Richiedere all'allevatore i referti analitici del prelievo individuale eseguito in autocontrollo a 70-90 giorni di allevamento, in un gruppo significativo di animali per la titolazione dell'emoglobina

OTTIMALE

Valore medio di **Hb** del gruppo è > 9 g/dL (5,6 mmol/L) e **nessun animale** ha valori inferiori a 7,25 g/dL

ACCETTABILE

Valore medio di **Hb** del gruppo $> 7,25$ g/dL (4,5 mmol/L)

INSUFFICIENTE

Se **mancano i controlli** dei livelli di **Hb** degli animali o se i **valori medi** del gruppo sono $< 7,25$ g/dL (4,5 mmol/L)



CLASSYFARM

La valutazione del benessere nella specie suina

Veterinario aziendale / incaricato : autocontrollo

DOCUMENTO	CRITERI	CNC	ABM
CL taglio coda valutazione del rischio + manuale	21	15	6
CL ingrasso + manuale	46	32	14
CL riproduttori + manuale	65	50	15

Veterinario pubblico: controllo ufficiale

DOCUMENTO	CRITERI	CNC	ABM
CL suini da riproduzione, svezzamento ed ingrasso + manuale	42	37	5
CL controllo da remoto + manuale			

Audit comunitario Novembre 2017

- Le autorità sanitarie non hanno adottato provvedimenti efficaci per evitare la morsicatura e il taglio della coda routinario.
- Non viene utilizzata una check-list con criteri di valutazione sufficientemente chiari per verificare l'applicazione della normativa
- Non vi è chiarezza sulla quantità e idoneità dei materiali manipolabili
- Non viene applicata alcuna categorizzazione delle aziende sulla base del rischio di morsicatura, come da Racc. 336/2016.
- L' AC accetta i certificati dei LLPP attestanti la necessità di effettuare la caudectomia senza verificare che siano state applicate tutte misure atte a evitare le morsicature e i comportamenti anomali
- Gli allevatori sono convinti di garantire condizioni di allevamento adeguate e ritengono inevitabile il taglio della coda

Normativa di riferimento

D.Lgs. 122/2011

*[...] né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire **operazioni di routine**, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.*

*Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. **È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.***

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336

*È opportuno che gli Stati membri: a) provvedano affinché gli allevatori effettuino una **valutazione del rischio** di incidenza della morsicatura della coda utilizzando indicatori basati e non basati sugli animali («la valutazione del rischio»); e b) stabiliscano criteri di conformità ai requisiti fissati nella normativa e li rendano disponibili al pubblico su un sito web.*



**VALUTAZIONE DEL RISCHIO OBBLIGATORIA
SE SI ACCASANO SUINI CON CODA MOZZATA**



Classyfarm è lo strumento proposto dal MinSal





Classyfarm e il «problema code»



Principi teorici

- Parametri legislativi (Strutture: misure indirette)
 - D.L.vo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE)
 - D.L.vo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE)
 - **Raccomandazione UE 2016/336**
- Parametri basati sugli animali (ABMs: misure dirette)
 - Welfare Quality® (Pig protocol 2009)
 - EFSA Report (2005, 2007 a,b,c, 2011, 2012 a,b, 2014)



<http://www.welfarequalitynetwork.net/network/45848/7/0/40>

Creazione della Check-list

<http://www.classyfarm.it/>



6 punti chiave della Raccomandazione



21
elementi
di verifica

Creazione della Check-list code

FASE 1	ATTIVITA'	PUNTI CHECK LIST
1	Intervista e verifica documentale	Parte generale 1-8
2	Sopralluogo in allevamento e valutazione delle strutture (misure indirette)	9-15
3	ABMs (misure dirette)	16-21

Benessere del suino: aggiornamenti su controlli ufficiali, Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2019 e valutazione del rischio

- Gli allevamenti (ad esclusione delle aziende da autoconsumo) che non presentino la valutazione del rischio in Classyfarm (sia perché non effettuata, sia perché effettuata ma non inserita nel sistema informativo) verranno considerate ad alto rischio e dovranno essere controllate prioritariamente nel 2019.
- Negli allevamenti che introducono/producono animali caudectomizzati senza avere effettuato una valutazione del rischio devono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 8 del D. Lgs. 122/2011, come chiarito anche con la Nota Ministeriale prot. 0002839 del 04/02/2019.
- I Servizi Veterinari nel corso dei controlli programmati per il 2019 e 2020 dovranno verificare la corretta effettuazione delle valutazioni del rischio, lo stato di avanzamento del cronoprogramma e/o l'introduzione di gruppi di suini a coda integra e adottare gli opportuni provvedimenti, in caso di scostamento rispetto a quanto previsto.

ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ RILEVATE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA MORSICATURA DELLA CODA NELLA SPECIE SUINA

Check-List Ministeriale – Valutazione del rischio morsicatura code (Svezzamento – Ingrasso)

	LIVELLO GENERALE DI RISCHIO PER AREE	
	Punteggio Azienda	Media CLASSIFYFARM
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	59.70	70.16
AREA A (Management aziendale)	59.30	74.78
AREA B (Strutture ed attrezzature)	40.95	57.52
AREA C (Animal-based measures)	81.20	82.12

	SINTESI DEI CRITERI			
	Livello Insufficiente	Livello Migliorabile	Livello Ottimale	Totale
ABMs	2	2	14	18
Management	3	0	4	7
Strutture	7	11	4	22
Totale	12	13	22	47

QUESTIONARIO COMPLETO

BOX	AREA	QUESITO	Valutazione
Box-IN-2	Strutture	Presenza di gas nocivi (146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 6.3)	Ottimale
Box-IN-2	Strutture	Densita' animale (146 All. Libertà di movimento punto 7 e 122/2011 Art. 3 punto 1 lettera a - All. 1 parte I punto 3 lettera b. CL Min. 4.1, 4.3, 5.1)	Insufficiente
Box-IN-2	Strutture	Alimentazione: accesso agli alimenti (122/2011 All. 1 parte I punto 6. CL Min. 10.4)	Insufficiente
Box-IN-2	Strutture	Acqua di abbeverata: disponibilita' (146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7. CL Min. 10.7)	Migliorabile
Box-IN-3	ABMs	Materiale per esplorazione e manipolazione - Quantità e utilizzo	Insufficiente
Box-IN-3	ABMs	Pulizia degli animali - Valutazione diretta degli animali	Migliorabile

Misure correttive - Cronoprogramma

Si prevede, per i primi mesi del 2019, l'iscrizione dell'operatore ai primi corsi disponibili su benessere animale, gestione morsi e code e abbattimento degli animali. Inoltre si prevede in qualche mese l'aggiunta di materiale di arricchimento, quali tronchetti di legno morbido e corde in canapa. La presenza di 22 animali per 20 mp nella tipologia 2 verrà presto corretta.

Il Valutatore

Il Proprietario/Detentore

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO**
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ ASL _____
 Data del controllo: _____ N. Check List: _____
 Veterinario Ispettore _____ EXTRAPIANO: SI NO

Codice azienda _____ Ragione sociale _____
 Indirizzo azienda _____
 Indirizzo sede legale _____
 Responsabile legale _____ codice fiscale _____
 Proprietario degli animali _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____
 Conduttore/Detentore _____
 Codice fiscale _____ Tel. _____
 Tipologia produttiva _____
 (allevamento, stalla da sotta, fiera o mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro di materiale genetico)
 Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____
 (Da ingrasso/Riproduzione) (Ciclo chiuso/Ciclo aperto)
 Modalità di allevamento _____ Svezzamento
 (Stalulato/Semi Brado)
 Veterinario _____

ULTIMO CENSIMENTO:
 Capi totali: _____ Tot. nascite: _____ Tot. decessi: _____
 Scrofe: _____ Scrofette: _____ Verr.: _____
 Cinghiali: _____ Lattonzoli: _____ Magroncelli: _____ Magroni: _____ Grassi: _____

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

RIPRODUTTORI
 % SCROFE MORTE/ANNO _____ N° SUDNETTI SVEZZATI/ANNO _____

SVEZZAMENTO
 N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto Numero di animali per ciclo _____
 % SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO):

% animali su pav. fessurato	% animali su pav. pieno	% animali su pav. parzialmente fessurato	% animali su pav. grigliato in plastica o metallo	% animali su pav. lettiera

INGRASSO
 N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto Numero di animali per ciclo _____
 % SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO):

% animali su pav. fessurato	% animali su pav. pieno	% animali su pav. parzialmente fessurato	% animali su pav. grigliato in plastica o metallo	% animali su pav. lettiera

Presenza di animali con la coda tagliata: Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata? SI NO

Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata: In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la amputazione interessa tutti i gruppi di animali? SI NO

Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche: Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)? SI NO

Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione? SI NO Non si effettua castrazione

Presenza di un manuale di buone pratiche: SI NO

0019848-19/07/2019-DGSAF-MDS-P - Allegato Utente 1 (A01)



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE NELLA SPECIE
SUINA: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
 della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza
 Nazionale per
 il Benessere Animale



BENESSERE

Manuale: parte generale con riferimenti scientifici e legislativi

B.23 Materiale per esplorazione e manipolazione

Tutti devono avere accesso personalizzato a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, corpi di legno, carta o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa compromettere la salute e il benessere" (D. L. n. 122/2011, allegato I, parte I, punto 4).

"Qualora il mangiatore segni di forte noia, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali, limitate agli animali ad hoc, fornire paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo" (D. L. n. 122/2011, allegato I, parte II, lettera D, punto 3).

"In particolare per i pavimenti foderati di legno, sono forme di arricchimento a pezzi di volume superiore all'equivalente degli spazi nei terreni di bosco dove è applicabile. Per tutti le altre perturbazioni (materiali, indici della noia, tipo e quantità) vanno usati e calcolati le basi allo spoglio di riferimento, al numero dei soggetti osservando l'utilizzo" (Circolario Ministeriale 1022/66-9-12-13/2012, allegato 2).

"I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza compromettere la salute.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche:

- essere commestibili — in modo che i suini possano ingerirli e digerirli, preferibilmente non benefici nutrizionali;
 - essere resistenti — in modo che i suini possano masticarli;
 - essere esplorabili — in modo che i suini possano esplorarli;
 - essere manipolabili — in modo che i suini possano modificarli, posarli, fregarli o farli rotolare;
5. Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in modo tale da essere:
- di interesse sostanziale, dovrebbe cioè incoraggiare il comportamento esplorativo dei suini ed essere regolarmente sostituito e aggiornato;
 - essenziali per la manipolazione orale;
 - forniti in quantità sufficiente;
 - di gusto e qualità;
6. Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5.
7. A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati come segue:

a) materiali ottimali — materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi possono essere utilizzati da soli;

b) materiali subottimali — materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali;

c) materiali di interesse marginale — materiali che presentano una destinazione per i suini ma che non dovrebbero essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche materiali ottimali o subottimali." (Raccomandazione UE 2016/834).

"[...] L'occlusione della masticazione della coda ha un'origine multifattoriale e questo è un fenomeno nel quale alcuni fattori causali hanno molto peso, come l'accesso di paglia [...] (Conclusione 1 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

"Più essere teorico che di loro poche sintomo che la fornitura di giochi come erpice, brucce, macchinari e griglie può ridurre il rischio di masticazione della coda." (Conclusione n. 7 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

"L'accesso di paglia è un importante richiedo per la masticazione della coda. Inoltre sono importanti, ma la quantità di paglia (senza però essere meglio di una fornitura limitata da una capreola) che la sua forma (paglia lunga rispetto al quello corto)." (Conclusione n. 15 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

"Lo stress animale, associato a uno mancanza di materiale manipolabile e a un pavimento inalterato foderato, sono un significativo fattori di rischio per la masticazione della coda." (Conclusione della valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

"Per minimizzare il rischio di masticazione della coda, si raccomanda di affrontare i seguenti fattori di rischio principali: la fornitura di paglia, preferibilmente come lettera [...] (Raccomandazione n. 5 EFSA Journal 2007; 611,8-13).





BENESSERE

Manuale: parte di verifica e interpretazione



Elenco di verifica 17

MATERIALE PER ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE. TIPOLOGIA (Categorie di uso comune: Materiale manipulabile)

Il ruolo degli allevatori è permettere ai loro animali di interagire al massimo con i materiali che possono loro essere offerti in modo di esplorare e manipolare in modo sicuro, quindi con ogni parte, forma, legno, oggetto, oggetto di legno, vetro o metallo di parti lavabili o con una parte impermeabile in caso di necessità.

Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possono esplorare le funzioni di esplorazione e manipolazione che essi sono più a rischio di possibili dagli animali:

- Indicare quale materiale o materiali sono presenti in ogni caso:

- Arredo
- Se presenti:
 - Lettere di paglia o di legno (compresi i palli di paglia)
 - Paglia. Solo e separatamente in stalla
 - Quei di paglia in stalla
 - Tronchetti di legno duro e morbido (in piastre, teloni)
 - Tronchetti di legno tenero
 - Stocchi di legno tenero
 - Corno in fibra naturale
 - Corno in metallo plastico
 - Altri materiali di metallo invernale
 - Altri materiali di plastica
 - Altri materiali di ceramica
 - Se altri materiali:
- Indicare in quale:
- Fieno
- Spina
- Indicare in quale altro materiale:
- Ingresso allo stallone
- Non disponibile o non verificato

Attenzioni: il materiale manipolato deve essere sicuro e non deve essere manipolato o di natura pericolosa (come oggetti di plastica dura o in vetro o metallo non liscio, se presenti).

Presenza di più materiali manipolabili di categoria rischi-ambiente e con caratteristiche di materiali (come in mangiatoie e in abbeveratoi) con materiali a spessore non la proprietà dei materiali stessi.

Presenza di materiali manipolabili di rischio in stalla o in altri luoghi di interesse come stalle.

Maestri, grafici e investigatori i bambini circostanti sono luoghi comportamentali importanti per i vitelli. La mancanza di materiali appropiati e in presenza di arricchimento ambientale può comportare la comparsa di comportamenti anomali del vitello come marciare sulla coda e della macchina (Liljenqvist et al., 2014); comportandosi in modo anomalo. È altresì importante che i materiali utilizzati siano sicuri per gli animali e presenti in quantità adeguata al fine di non portare all'insuccesso di completamento.

La Raccomandazione UE 2016/196 stabilisce criteri specifici per materiali manipolabili per a ridurre la necessità del movimento della coda.

A tal fine, il materiale manipolabile è classificato come segue:

• **presente:** nessuna presenza di materiali di arricchimento ambientale, oppure materiali completamente inaccessibili agli animali;

• **mangiale:** materiale di arricchimento è presente ma non è facilmente raggiungibile dagli animali, oppure non è in quantità adeguata (tutti gli animali devono poterlo sfruttare nell'arco di un'ora deve essere raggiungibile almeno dal 50% contemporaneamente), oppure è costituito da sostanze (es. catena, gomma, tubi in plastica morbida, plastica dura, tronchi di legno duro) che presentano poche caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbero essere accolti ad altri materiali;

• **subottimale:** materiale di arricchimento presente e facilmente raggiungibile dagli animali, in quantità adeguata, che prevede la maggior parte delle caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri materiali (es. pezzi di tronchi, tronchi di legno duro naturale, paglia, gomma morbida naturale, carta in vetro);

• **ottimo:** materiali ottimali possono essere utilizzati da tutti gli animali per almeno tutto il massimo tempo accettato per ridurre la necessità dei vitelli. Non sono un esempio paglia (da usare a legare), truci, fessure verdi (Mancorba, Intelleto, Effimatica), non sono presentati o trattati, ortaggi a radice (capi) se utilizzati come lettiera (Gruppo Consorzio SWD 49, 2016). Per definire il materiale come ottimale è necessario che rispetto tutti i criteri sopra indicati come da Raccomandazione UE 2016/196.

Se un candidato materiale non è idoneo agli usi per gli animali, sia dal punto di vista fisico (es. oggetti appuntiti) che dal punto di vista chimico-biotico (es. rapporto di azoto/fosforo).

Inoltre il valutatore verifica se il materiale manipolabile è:

• **disponibile-accettabile:** il materiale risulta facilmente raggiungibile da tutti gli animali e devono poterlo sfruttare tutti nell'arco di un'ora e deve comunque essere raggiungibile almeno da 5 vitelli contemporaneamente;

• **pulito:** non deve essere ricoperto per più del 10% di materiale fecale;

Il valutatore verifica la presenza del materiale di arricchimento ambientale e lo classifica in base ai criteri sopra elencati. Tramite l'applicativo o software di derivazione il tipo di materiale ricercato, se è stato accessibile e se è pulito, la classificazione avviene automaticamente e il valutatore verifica l'approprietate della risposta.

La condotta raggiungibile prevede la presenza di più materiali manipolabili di categoria subottimale o una combinazione di materiali (almeno un mangiale e un subottimale) complementari (vedi tabella 5), rispettando la classificazione dei materiali, secondo la tabella 4, devono prevedere un'alternanza in un tempo che varia da 10 a 20 minuti.



Elemento di verifica 1**NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI***(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.**"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"*

Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali (i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio).

Riproduzione:

- Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 400 scrofe presenti al momento della visita
- Numero sufficiente di addetti: un operatore per 200 - 400 scrofe presenti al momento della visita
- Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 200 scrofe presenti al momento della visita

Svezzamento-Ingrasso:

- Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (3.000 per i siti 2)
- Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1.500 - 3.000 per i siti 2)
- Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 2.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1500 per i siti 2)

a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*):

(*) Indicare il numero degli addetti

CL valutazione rischio morsicatura coda

(autocontrollo veterinario aziendale)

- Elementi di verifica più significativi e/o critici relativi agli allevamenti di suini all'ingrasso presenti nella Regione Veneto



Gestione degli animali malati o feriti



Elemento di verifica 6

GESTIONE DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI

(Categoria di non conformità: Ispezione)

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario."

Verificare che entrambe le condizioni siano soddisfatte

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente

Tutti i parametri sono sufficienti

Punti chiave:

- Gli **animali malati** devono essere **trattati** e se necessario spostati in **infermeria**
- Se i primi protocolli di cura non esitano nel risultato atteso viene **consultato il medico veterinario**

Il riscontro **insufficiente** è dimostrato dalla presenza di **molti animali con patologie croniche** senza alcun trattamento in atto (*n.b. tenere presente l'insorgenza acuta delle patologie*)

Riferimenti normativi:
- 146/2001 All. Controllo
punto 4



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI

SVEZZAMENTO - INGRASSO



Gestione degli animali malati o feriti

INSUFFICIENTE



ACCETTABILE



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Infermeria



Elemento di verifica 28

INFERMERIA

(Categoria di non conformità: Ispezione)

"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevoli" e
"I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale".

Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei
locali infermeria

Nessun locale specifico ed identificabile

Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda

Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio

Riferimenti normativi:

- 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.



L'identificazione può essere riportata sulla pianta dell'allevamento, ma o ad inizio ciclo il locale deve essere vuoto o sono presenti animali malati o feriti



Lettiga a disposizione



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi



Densità animale



Elemento di verifica 13

DENSITÀ ANIMALE

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento e spazio disponibile)

Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg.

Categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione, indicare l'area, il n° di suini e la categoria di peso [] m² [] n° di suini [] peso in kg

Libertà di movimento limitata

Libertà di movimento assicurata da una superficie adeguata

Libertà di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti

Riferimenti normativi:

- 146 All. Libertà di movimento punto 7 e 122/2011 Art. 3 punto 1 lettera a - All. 1 parte I punto 3 lettera b.

Punti chiave:

- Il truogolo non conta
- Il parchetto se coperto conta



Benessere SUINI



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

SVEZZAMENTO - INGRASSO



Pavimentazione box



Elemento di verifica 14

PAVIMENTAZIONE BOX

(Categoria di non conformità: Pavimentazioni)

"Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: [...] 14 mm per i suinetti; 18 mm per i suini all'ingrasso; l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i suinetti; 80 mm per i suini all'ingrasso".

(N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da Circolare Ministeriale) Verificare il tipo di pavimentazione e le dimensioni delle fessure e dei travetti

Pavimento in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non idonee

Pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee; pavimento pieno; grigliato in plastica o in metallo

Pavimento pieno con lettiera permanente

Riferimenti normativi:

- 122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 2.



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi


Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Pavimentazione box



INSUFFICIENTE



ACCETTABILE



OTTIMALE



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Temperatura, UR e polverosità



Elemento di verifica 19

TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA E POLVEROSITÀ

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi

Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo

Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo

Riferimenti normativi:

- 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Presenza di gas nocivi



Elemento di verifica 20

PRESENZA DI GAS NOCIVI

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

Verificare la presenza dei gas nocivi: i limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura

Concentrazioni di gas nocivi dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH₃ > 20 ppm; CO₂ > 3000 ppm. N.B. è considerato nocivo il superamento del limite anche per un solo parametro)

Concentrazioni di gas nocivi non dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH₃ < 20 ppm; CO₂ < 3000 ppm)

Concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH₃ < 10 ppm; CO₂ < 3000 ppm)

Riferimenti normativi:

- 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia



Elemento di verifica 23

MATERIALE PER ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE: TIPOLOGIA

(Categoria di non conformità: Materiale manipolabile)

"I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere".

Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano puliti e nella disponibilità degli animali:

- Indicare quale materiale o materiali sono presenti in ogni box:

Assente

Se presente:

- Lettiera di paglia o di vegetali (compreso il pellet di paglia)
- Paglia, fieno o vegetali in rastrelliera
- Pellet di paglia in dispenser
- Tronchetto di legno fresco e morbido (es. pioppo, salice)
- Tronchetto di legno duro
- Blocchetti di legno pressato
- Corde in fibra naturale
- Catena in metallo/plastica
- Altro materiale di interesse marginale
- Altro materiale subottimale
- Altro materiale ottimale

Se Altro specificare _____

- Indicare se pulito:

- Pulito
- Sporco

- Indicare se disponibile-accessibile:

- Disponibile-accessibile
- Non disponibile-non accessibile

Riferimenti normativi:



- 122/2011 All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera D punto 3. CL Min. 9,1 e Raccomandazione (UE) 2016/336



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO

Tabella 7 Esempi di materiali manipolabili e rispettive caratteristiche

Materiale manipolabile		Proprietà del materiale				Categoria
		Commestibile	Masticabile	Esplorabile / Investigabile	Manipolabile	
	Tronchetto di legno duro					Marginale
	Catene					Marginale
	Sale da leccare					Marginale
	Tronchetto di legno morbido					Subottimale
	Corda naturale					Subottimale
	Fieno o Paglia in rastrelliera					Subottimale
	Paglia					Ottimale
	Pellet di paglia					Ottimale
	Lolla di riso					Ottimale



CRenBA 2019



Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia



Elemento di verifica 23

MATERIALE PER ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE: TIPOLOGIA

(Categoria di non conformità: Materiale manipolabile)










"i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere".

Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano puliti e nella disponibilità degli animali:

Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica ad hoc) o un solo materiale sub-ottimale o non idoneo (es. copertoni)

Presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei

Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria subottimale complementari

					
+	+	+	+	+	+
					
COMPLEMENTARI			NON COMPLEMENTARI		



Benessere SUINI
TO - INGRASSO



Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia



INSUFFICIENTE

ACCETTABILE

OTTIMALE



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Accesso agli alimenti



Elemento di verifica 24

ALIMENTAZIONE: ACCESSO AGLI ALIMENTI

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)

"Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).

In caso di alimentazione *ad libitum* si considera migliorabile la presenza di un punto di distribuzione per box, come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali. In caso di alimentazione razionata:

→ Categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato	Fronte mangiatoia adeguato	Fronte mangiatoia ottimale
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

Impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata

Ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione *ad libitum*

Ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti: in caso di alimentazione razionata, con uno spazio al truogolo o in mangiatoia maggiorato; nel caso di alimentazione *ad libitum* con più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini

Riferimenti normativi:

- 122/2011 All. 1 parte I punto 6.



G.L. Alborali -



- L.

Benessere SUINI
MENTO - INGRASSO



Accesso agli alimenti



INSUFFICIENTE

ACCETTABILE

OTTIMALE





Misure preventive al taglio della coda

Elemento di verifica 36

MISURE PREVENTIVE AL TAGLIO DELLA CODA

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

"Il mozzamento della coda [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati."

Sono state preventivamente adottate le misure di miglioramento delle condizioni ambientali e della densità degli animali negli alloggi.

Non sono state adottate misure di miglioramento e non è stata effettuata una valutazione del rischio

Si sono stati adottati dei miglioramenti in seguito a una valutazione del rischio o sono allevati animali a coda integra

Riferimenti normativi:

- D.Lgs 122/2011, All I parte I, par 9.

ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ RILEVATE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA MORSICATURA DELLA CODA NELLA SPECIE SUINA

Check-List Ministeriale - Valutazione del rischio morsicatura code (Svezzamento - Ingrassio)



G.L. Alborali – A.M. Maisano – F. Vezzoli – L. Bertocchi

Benessere SUINI
SVEZZAMENTO - INGRASSO



Morsicatura coda



Elemento di verifica 37

MORSICATURA CODA

Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati)

Più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni)

Tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni)

Meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)

Punteggio	Descrizione
0 (Assente)	Nessuna evidenza di lesioni da morso alla coda, o segni superficiali ma senza evidenza di sanguinamento o gonfiore (un'area rossa sulla coda non è considerata come ferita a meno che non sia associata a sanguinamento).
2 (Presente)	Sanguinamento visibile sulla coda; è presente gonfiore e infezione; parte del tessuto è mancante e si è formata un'escara.






Morsicatura coda



GRADO 0



GRADO 2



Grazie della attenzione !

Si ringrazia il Centro di Referenza del Benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico di Brescia per aver concesso l'utilizzo del materiale didattico inserito in questa presentazione